N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:

dott.ssa Anna Primavera Presidente Relatore

dott. Luigi Nannipieri Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] (*C.F._1*), [redacted] (*C.F._2*) ed [redacted] (C.F. *C.F._3*)

APPELLANTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._4* , con il patrocinio dell'avv. [redacted] (C.F. *C.F._5*

APPELLATO

avverso

la sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 12/03/2024

CONCLUSIONI

In data 24.09.2026, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

DR Diritto del Risparmio

Per la parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa allegazione, istanza e conclusione, e previo ogni occorrente provvedimento, in accoglimento dell'impugnazione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1. In accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la inesistenza/nullità radicale della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Giudice, dott.ssa Bonacchi, n. [redacted], pubblicata il 12 marzo 2024, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. [redacted], notificata il 12 marzo 2024 e, per l'effetto, rimettere la causa al Tribunale di Firenze affinché pronunci una valida sentenza a definizione del Giudizio R.G. n. [redacted] con condanna del sig. CP_1 a restituire a Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che la stessa, nelle more, dovesse essere tenuta a versare in favore del sig. CP_1 in esecuzione della sentenza n. [redacted] (oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo) e con declaratoria di non debenza dell'imposta di registrazione della sentenza n. [redacted], emessa dal Tribunale di Firenze nel giudizio RG n. [redacted].

IN SUBORDINE

2. In accoglimento di uno o più dei motivi di appello spiegati da Parte_1 [...] riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Giudice, dott.ssa Bonacchi, n. [redacted], pubblicata il 12 marzo 2024, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n.[redacted], notificata il 12 marzo 2024, e, per l'effetto, rigettare totalmente o parzialmente le domande tutte avanzate dal sig. CP_1 nei confronti di Parte_1 perché inammissibili, infondate e comunque non provate e prescritte, condannando lo stesso sig. CP_1 a restituire a Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che la stessa, nelle more, dovesse essere tenuta a versare in favore del sig. CP_1 in esecuzione della sentenza n. [redacted] (oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo), o quello maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

IN OGNI CASO

3. Rigettare l'appello incidentale spiegato dal sig. CP_1 perché inammissibile e infondato, complessivamente e in relazione a ciascuno dei motivi in cui è stato articolato.

4. Rigettare tutte le domande avversarie nei confronti di Parte_1 perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate e prescritte.

5. In subordine alle conclusioni che precedono, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridurre l'ammontare delle restituzioni/risarcimenti in ipotesi dovuti al sig. CP_1 tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni sollevati nelle difese di Parte_1 con ogni conseguente statuizione in merito al quantum debeatur.

6. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado e/o, comunque, del presente grado di giudizio, oltre oneri accessori e con imposizione in capo al sig. CP_1 dell'onere di pagare in modo esclusivo e integrale l'imposta di registrazione dovuta per il primo e per il secondo grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

7. Parte_1 preso atto che sig. CP_1 non ha inteso reiterare le – inammissibili – istanze istruttorie in precedenza dedotte, ne chiede il rigetto in via del tutto subordinata e scrupolo difensivo.

Per la parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, previa le più opportune declaratorie, così provvedere:

A) In via preliminare in rito

1) per tutti i motivi esposti sub par. 1, 1.1, 1.2., 1.3 e 1.4, della narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare l'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. [redacted] emessa in data 12.03.2024 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dr.ssa Daniela Bonacchi, all'esito del giudizio iscritto al RGN [redacted] e, conseguentemente, confermare integralmente la predetta sentenza;

B) Nel merito, in via principale

2) per tutte le motivazioni espost[e] sub par. 1, 1.2, 1.3, 1.4 della narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale, respingere, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. [redacted] emessa in data 12.03.2024 dal Tribunale di Firenze, in persona del

Giudice Dr.ssa Daniela Bonacchi, all'esito del giudizio iscritto al RGN 4058/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza;

C) In via di appello incidentale condizionato nella denegata ipotesi in cui anche uno solo dei motivi d'appello formulati da controparte sia accolto, in tutto o in parte, in via di appello incidentale condizionato, in parziale riforma della sentenza n.[redacted] emessa in data 12.03.2024 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dr.ssa Daniela Bonacchi, all'esito del giudizio iscritto al RGN [redacted]:

3) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte sub par. 2 della narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale, l'omesso rilievo officioso ovvero l'omessa pronuncia e comunque rilevare il collegamento funzionale e negoziale tra i contratti oggetto di contestazione e la conseguente nullità ex art. 1322 c.c. dell'operazione bancaria e finanziaria nel suo complesso e, per l'effetto, accertare la predetta nullità e condannare la Parte_1 [...] alla ripetizione di tutte le somme investite dal Sig. CP_1 per l'importo di € 462.210,43 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;

4) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte sub par. 3 della narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale, l'omessa pronuncia ovvero comunque il mancato riconoscimento in favore dell'attore delle somme ad esso spettanti a seguito della risoluzione dei contratti di investimento e, per l'effetto, condannare la Parte_1 anche al risarcimento del danno complessivamente subito dal Sig. CP_1 il tutto per complessivi € 1.230.018,04 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;

5) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte sub par. 4 della narrativa della comparsa di costituzione con appello incidentale, la contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza ovvero l'errore materiale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza app[e]llata, dichiarare la risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e condannare la Parte_1 alla restituzione di tutte le somme investite dal Sig. CP_1 per l'importo di € 462.210,43 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;

C) In via subordinata e sempre condizionata,

6) nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondato, anche solo parzialmente, l'avverso appello, ai sensi dell'art. 346

c.p.c. si ripropongono le medesime domande ed eccezioni formulate e precisate dall'attore in primo grado e che qui di seguito si riportano integralmente:

– accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta [...] Parte_1 delle prescrizioni contenute nelle richiamate norme e disposizioni del D.Lgs. n.58/98 (TUF) e del Regolamento Consob Intermediari pro tempore vigente n. 16190/2007 n. 20307/2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di acquisto eseguiti dalla Parte_1 nell'ambito dei servizi di consulenza continuativa e/o gestione di portafogli di investimento, in nome e/o per conto del Sig. CP_1 e, sempre e comunque, condannare la convenuta Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita dall'odierno esponente pari ad € 462.210,43, ovvero al risarcimento del danno ingiustamente subito, in favore del Sig. CP_1 fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;

– accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta Parte_1 agli obblighi di cui all'art.14 del Contratto di fido Pt_2 nonché agli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1375 c.c. ovvero – in via subordinata anche – agli artt. 2790 e 2795 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta rispetto al contratto di affidamento in conto corrente " Parte_3 e più in generale rispetto all'operazione denominata "Credito Lombard" per non aver questa provveduto alla vendita dei titoli oggetto di garanzia pignoratizia secondo le specifiche norme contrattuali e quelle innanzi richiamate e, sempre e comunque, condannare la convenuta Parte_1 [...] in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno ingiustamente subito pari all'importo di € 237.762,04 in favore del Sig. CP_1 fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;

D) Sempre e comunque, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. [redacted] pubblicata il 12/03/2024, il Tribunale di Firenze ha così deciso:

RIGETTA la domanda di nullità proposta in via principale da parte attrice;

ACCOGLIE la domanda proposta in via subordinata e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto di acquisto dei titoli eseguito dalla Banca convenuta di cui all'ordine Controparte_2 del 13.8.2018, per grave inadempimento della Parte_1 e, CONDANNA quest'ultima alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte le somme dallo stesso investite, per complessivi 462.210,43, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, con restituzione, da parte dell'attore, dei titoli ancora in suo possesso;

CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € [redacted] per compensi ed in Euro [redacted] per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Tale sentenza è stata resa sulle domande del CP_1 volte a sentir: 1) in via principale accertare e dichiarare la **nullità per vizio di forma** ex art. 23 D.Lgs. n.58/98 (TUF) di tutti i contratti di acquisto eseguiti dalla convenuta [...] Parte_1 nell'ambito dei **servizi di consulenza continuativa e/o gestione di portafogli di investimento, in nome e/o per proprio conto** e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta alla restituzione di tutte le somme investite, pari all'importo complessivo di € 462.210,43, ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2 c.c. dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare le violazioni e **l'inadempimento della convenuta delle prescrizioni contenute nelle richiamate norme e disposizioni del D.lgs. n.58/98 (TUF) e del Regolamento Consob Intermediari n. 20307/2018** e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Pt_1 convenuta, rispetto ai contratti di acquisto eseguiti e condannare la stessa convenuta alla restituzione di tutte le somme investite, pari all'importo complessivo di € 462.210,43, ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2 c.c. dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo; 3) In via ancor più gradata, accertare e dichiarare **l'inadempimento di** Pt_1

Diritto del Risparmio

Parte_1 **degli obblighi di cui all'art. 14 del Contratto** *Pt_4* *[...]* **nonché di cui agli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1375 c.c. ovvero – in via subordinata – agli artt. 2790 e 2795 c.c.** e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta **rispetto al contratto di affidamento in conto corrente "** *[...]* *Pt_3* **e più in generale rispetto all'operazione denominata "Credito Lombard"** per non aver questa provveduto alla vendita dei titoli oggetto di garanzia pignoratizia secondo le specifiche norme contrattuali e quelle innanzi richiamate e, sempre e comunque, condannare la convenuta al **risarcimento del danno** ingiustamente subito pari all'importo di € 237.762,04 oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 comma 2 c.c. dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo.

L'attore aveva allegato, a fondamento delle domande:

a) in punto di fatto: di essere un impiegato sessantenne alle dipendenze della [redacted] di Firenze, privo di conoscenza specifica del settore finanziario e dei mercati regolamentati, cliente della *Parte_1* sino al 2020; che, in data 27.06.2018, dopo aver manifestato l'interesse ad investire una parte dei propri risparmi, era stato indotto a richiedere alla Banca convenuta l'apertura di un c.d. "Credito Lombard", presentato come necessario per l'accesso al servizio di gestione patrimoniale della società; che, nelle more dell'approvazione di tale richiesta, il 15.08.2018 era stato nuovamente contattato dal dott. *Persona_1* consulente finanziario presso la Banca convenuta, il quale lo aveva indotto ad effettuare un primo investimento con l'acquisto di n. 4.999,90 quote del *CP_2* Classe A, a fronte di un corrispettivo di Euro 500.000,00; che, in data 24.01.2019, con l'erogazione del "Credito Lombard", era diventato titolare di un conto corrente di appoggio e beneficiario di un fido a revoca, impostogli, dell'ammontare di Euro 1.650.000,00, ed aveva prestato garanzia pignoratizia su strumenti finanziari del valore complessivo di Euro

2.200.000,00 (di cui 1,65 Milioni erogati dalla Banca con il fido), che l'intermediario avrebbe acquistato; che, sebbene il "Credito Lombard", per espressa previsione contrattuale, non avesse alcun vincolo di destinazione, **l'operazione era stata vincolata ad un contratto di Gestione Patrimoniale del tipo "BG Solution Top Client",** nel quale era confluita tutta la propria posizione; che il patrimonio investito aveva iniziato a ridursi progressivamente a causa della negligente gestione della Banca, tanto che, già al 31.12.2019, il proprio portafoglio finanziario presentava elementi di alto rischio, a causa dell'acquisto di strumenti finanziari volatili e investimenti azionari che incidevano per oltre l'82,7% sull'intero capitale immobilizzato; che, alla data del 31.03.2020, il patrimonio netto dell'attore si era ridotto ad Euro 1.747.435,23, registrando una perdita secca di € - 448.438,43; che, da aprile sino al 6.05.2020, la *Pt_1* aveva revocato l'affidamento concesso e smobilitato i titoli investiti, incassando la garanzia residua;

b) In diritto: che il pacchetto Lombard costituiva una vendita abbinata, cioè un'operazione tripartita, composta dal conto corrente di appoggio, da un fido in conto corrente a revoca garantito dal pegno sugli strumenti finanziari depositati presso *Parte_1* ; che, in particolare, l'intermediario aveva vincolato il "Credito Lombard", che per sua natura non aveva vincolo di destinazione, al rapporto di Gestione Patrimoniale; che la complessa operazione era avvenuta in violazione dell'art. 44 del Regolamento Intermediari Consob (Delibera n. 203027/2018 applicabile *ratione temporis*) in materia di vendita abbinata, in quanto non accompagnata dalla informazione al cliente della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto, né del modo in cui la loro composizione avrebbe modificato i rischi di investimento, né, infine, dalla verifica dell'adeguatezza del credito rispetto alle concrete esigenze del cliente.

La convenuta si era costituita in giudizio contestando gli assunti attorei, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e concludendo per il rigetto delle domande.

In I memoria ex art. 183 c.p.c. il *CP_1* aveva poi precisato che oltre al Fondo Toro classe A di € 500.000,00 acquistato fuori Gestione patrimoniale, era confluito nella Gestione patrimoniale anche il *Controparte_2* di € 240.000,00 acquistato il 13.08.2018 nell'ambito di tale gestione, in conflitto di interessi essendo stato nel 2018/2019, il Consulente *Persona_1* collaboratore di *Cont* (gestore del Fondo Toro) oltre che di *Par*.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, *Parte_1* (di seguito *Parte_1* o *Par* o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello *CP_1* (di seguito anche INVESTITORE o APPELLATO) proponendo gravame avverso la sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 12/03/2024.

Parte APPELLANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, l'ha impugnata per i seguenti motivi di appello:

1. Inesistenza/nullità radicale della sentenza n. [redacted];

2. Violazione del principio della domanda e di corrispondenza chiesto/pronunciato (artt. 99, 112 e 115 c.p.c.);

3. Omessa pronuncia sulle difese da essa spiegate;

4. Errata valutazione delle risultanze di causa ed errata applicazione delle norme.

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'APPELLATO ha contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma, proponendo in via condizionata appello incidentale affidato ai seguenti motivi:

A. Sull'omessa pronuncia e/o comunque sull'omesso rilievo - anche officioso - della nullità/inefficacia ex art. 1322 c.c. dell'operazione bancaria e finanziaria, nel suo complesso "operazione lombard" e dei rapporti intercorsi tra le parti per immeritevolezza degli interessi negoziali – sull'omesso rilievo del collegamento funzionale e negoziale tra i rapporti bancari e finanziari con lui intercorsi;

B. Sulla omessa pronuncia e/o comunque sul mancato riconoscimento del lucro cessante – sul quantum della condanna risarcitoria imposta a *Parte_1* *[...]*

C. Sulla correzione dell'errore materiale nella risoluzione di un unico contratto di investimento – in ogni caso sulla contraddizione tra motivazione e dispositivo – omessa risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e da lui contestati;

D. In subordine: sulla riproposizione e reiterazione ex art. 346 c.p.c. di tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni da lui formulate nel primo grado di giudizio – sulla reiterazione della domanda di accertamento di inadempimento della banca per la mancata vendita anticipata dei titoli in garanzia " *Pt_2* e la violazione degli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1375, 2790 e 2795 c.c.

Dichiarato estinto il sub procedimento di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., per inattività delle parti, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 24.09.2026, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

IN VIA PRELIMINARE

È la stessa *Par* nell'atto di appello pur censurando sul punto la statuizione, ad asserire che il Tribunale abbia dichiarato la risoluzione dei "contratti di acquisto" che sarebbero stati "impugnati dall'attore", identificandoli negli investimenti

" Controparte_2 (in data 13.8.2018) e Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018)", per la cui realizzazione il CP_1 avrebbe conferito complessivi € 462.210,43.

Come infra precisato in ordine all'appello incidentale condizionato, in realtà il Tribunale nel dispositivo della sentenza impugnata ha dichiarato espressamente la risoluzione soltanto del primo ordine di acquisto, pur avendo fatto riferimento in parte motiva anche agli acquisti del prodotto LUXIM H.

Occorre inoltre precisare che siccome non vi è alcuna censura in ordine alla pronuncia di risoluzione seppure non espressamente domandata dal CP_1 non è dato valutare l'eventuale violazione sul punto dell'art. 112 c.p.c., anche perché la pronuncia è stata resa sul presupposto di una domanda di risoluzione implicita, evidentemente data la proposizione della conseguente domanda di restituzione.

Il primo giudice ha poi implicitamente ritenuto violati gli obblighi nascenti dal mandato di gestione BG SOLUTION, dichiarando espressamente risolto, come detto, solo uno degli investimenti allegati e segnatamente del Controparte_2 di € 240.000,00 a fronte, invece, della domanda del CP_1 di accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di acquisto eseguiti nell'ambito dei servizi di consulenza continuativa e/o gestione di portafogli di investimento e delle conseguenti domande di restituzione ovvero di risarcimento del danno dal medesimo del pari proposte.

L'ammontare della somma da restituire è stato poi determinato dal Tribunale in relazione alla complessiva perdita patrimoniale patita dal CP_1 al 1.01.2020, in conseguenza della consulenza (per quanto concerne il Fondo Toro Classe A) e gestione patrimoniale negligenti del Consulente Persona_1 collaboratore di Par, per quanto concerne i titoli all'interno di essa acquistati in violazione del mandato gestorio.

Tanto doverosamente premesso, passando all'esame degli avanzati gravami il Collegio osserva quanto segue.

L'APPELLO PRINCIPALE

L'appello principale è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è infondata.

Col primo motivo di gravame *Parte_1* denuncia nullità della sentenza impugnata per essersi il Tribunale pronunciato in relazione ad un oggetto e ad una *causa petendi* estranei a quelli ritualmente introdotti in causa, essendo pervenuto alla decisione sulla base di un'analisi non coerente con le risultanze istruttorie e le difese svolte dalle parti in causa.

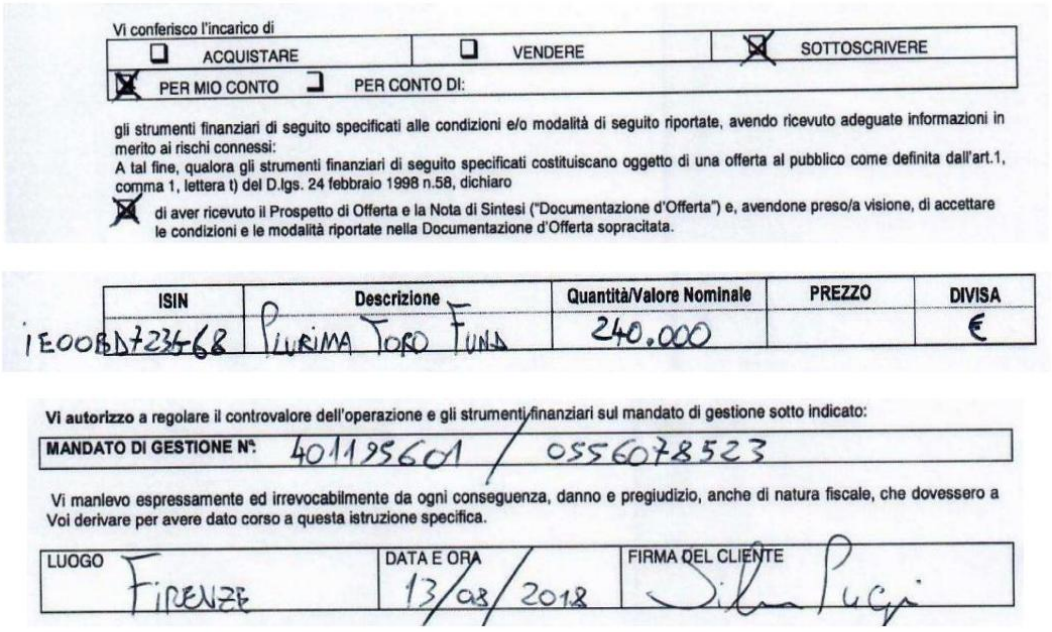
In particolare, a detta dell'APPELLANTE, il Tribunale si sarebbe erroneamente riferito alle operazioni "*Controparte_2* *(in data 13.08.2018) e Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018*)", mentre, invece, le doglianze dell'attore *CP_1* sarebbero state riferite soltanto all'acquisto, in data 10.08.2018, "di n. 4.999,90 quote del TORO FUND Classe A (Cod. ISIN [redacted]) a fronte di un corrispettivo di € 500.000,00" nonché ad una presunta gestione patrimoniale che sarebbe stata accesa in collegamento funzionale con il fido "*Pt_2* il "24.1.2019 (data di inizio)" ed al fatto che, a giugno 2020 "in circa 17 mesi" avrebbe registrato una perdita di € 462.210,43.

Il giudice di prime cure avrebbe, altresì erroneamente ritenuto che gli "ordini di acquisto dei titoli azionari" sarebbero stati realizzati "in esecuzione" di un contratto quadro "di negoziazione" del "29.4.2014", mentre invece la vertenza introdotta dal *CP_1* non avrebbe avuto alcuna attinenza con investimenti in "titoli azionari" e/o, comunque, in titoli disposti nell'alveo di un contratto quadro di negoziazione.

La censura non coglie nel segno.

Il CP_1 infatti, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva allegato di essere stato indotto dal Consulente dott. Persona_1 che collaborava con Par, ad aprire il c.d. "Credito Lombard", paventato come necessario per far accedere al servizio di gestione patrimoniale e seppure il predetto fido fosse senza alcun vincolo di destinazione, di fatto l'operazione era stata vincolata al contratto di Gestione Patrimoniale (n. [redacted]) del tipo "BG Solution Top Client", tanto che in data 24.01.2019 erano confluiti in essa: a) gli investimenti ricollegabili al medesimo "Credito Lombard", per un patrimonio di € 2.272.762,24; b) l'investimento iniziale del 2018 in quote CP_2 per € 500.000,00.

Lo stesso attore, a pag. 13, aveva poi lamentato, da un lato, l'esistenza di un conflitto di interessi del Consulente Persona_1 sia in relazione all'investimento di € 500.000,00 in quote del TORO FUND Classe A, per il quale il medesimo aveva svolto attività di consulenza, sia in relazione all'investimento nel titolo LUX IM DIV TREND FOL H – ISIN: [redacted], (*breviter* LUXIM H) descritto come un Fondo Flessibile (rischioso) la cui emittente sarebbe stata una Pt_5 lussemburghese, controllata al 100% da Parte_1 e dall'altro, l'inadeguatezza della gestione patrimoniale per cui è causa, "anche con riferimento agli investimenti effettuati per l'acquisto di titoli con un profilo di rischio di livello 5, e dunque caratterizzati da elevata volatilità, quali ad esempio: 1) TORO FUND A (EUR) – ISIN: [redacted]; 2) NORDEA 1 ALPHA 15 MA 'BI' – ISIN: [redacted], il primo dei quali è proprio il Controparte_2 di € 240.000,00 acquistato per il tramite del Consulente Persona_1 per confluire nella gestione patrimoniale BG SOLUTION TOP CLIENT come si evince dal relativo estratto di cui al doc. 25 di Par:



Vi conferisco l'incarico di

☐ ACQUISTARE	☐ VENDERE	☒ SOTTOSCRIVERE
☒ PER MIO CONTO	☐ PER CONTO DI:	

gli strumenti finanziari di seguito specificati alle condizioni e/o modalità di seguito riportate, avendo ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi:
A tal fine, qualora gli strumenti finanziari di seguito specificati costituiscano oggetto di una offerta al pubblico come definita dall'art.1, comma 1, lettera t) del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, dichiaro

☒ di aver ricevuto il Prospetto di Offerta e la Nota di Sintesi ("Documentazione d'Offerta") e, avendone preso/a visione, di accettare le condizioni e le modalità riportate nella Documentazione d'Offerta sopracitata.

ISIN	Descrizione	Quantità/Valore Nominale	PREZZO	DIVISA
IE00BD723468	PLURIMA TORO FUND	240.000		€

Vi autorizzo a regolare il controvalore dell'operazione e gli strumenti finanziari sul mandato di gestione sotto indicato:

MANDATO DI GESTIONE N°: 40119560 / 0556078523

Vi manlevo espressamente ed irrevocabilmente da ogni conseguenza, danno e pregiudizio, anche di natura fiscale, che dovessero a Voi derivare per avere dato corso a questa istruzione specifica.

LUOGO	DATA E ORA	FIRMA DEL CLIENTE
FIRENZE	13/08/2018	

In buona sostanza, a detta del *CP_1* *Parte_1* si sarebbe trovata a gestire un patrimonio del valore complessivo di € 2.752.491,38, di cui i propri mezzi ammontavano a meno della metà, e cioè ad € 1.089.778,77 (v. prospetto contratti al 10.04.2019 – sez. patrimoniale e finanziaria docc. nn. 4 e 4-bis).

Inoltre, come già evidenziato, in I memoria ex art. 183 c.p.c. il *CP_1* - in replica alla comparsa di costituzione e risposta di *Parte_1* nella quale era stato fatto riferimento alla sottoscrizione autonoma e consapevole dei titoli "Toro" - aveva precisato che, nel corso del rapporto, erano stati eseguiti due acquisti nel FONDO TORO (PLURIMA TORO FUND CL. A) e, precisamente:

a) quello di € 500.000,00 del 10.08.2018, al di fuori della Gestione Patrimoniale, ma pur sempre dietro attività di consulenza della Banca convenuta (che era anche la collocatrice) per il tramite del Dott. *Persona_1* (doc. 28 *Par*, che a pag. 9, attesta l'esecuzione dell'ordine in regime di consulenza);

b) quello di € 240.000,00 del 13.08.2018, nell'ambito della Gestione Patrimoniale (doc. 25 Par) e quindi in forza del mandato gestorio conferito al Persona_1

Anche se in II memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi, tardivamente, il CP_1 aveva ulteriormente precisato che il fondo "LUX IM – Diversified Trend Following" fosse un comparto della Parte_6, la cui totalità del board era composta da dipendenti del gruppo Parte_1 il medesimo attore, comunque, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come già evidenziato, aveva fatto riferimento proprio all'investimento nel titolo LUX IM DIV TREND FOL H – ISIN: [redacted], che era un Fondo Flessibile (rischioso) emesso da una Pt_5 lussemburghese controllata al 100% da Parte_1

Lo stesso attore aveva, inoltre, asserito che il TORO FUND Classe A era poi confluito nella gestione patrimoniale.

Inoltre, l'INVESTITORE aveva formulato le proprie domande con riguardo a tutti gli acquisti avvenuti "*nell'ambito dei servizi di consulenza continuativa e/o gestione di portafogli di investimento*", avendo fatto espresso riferimento come sopra indicato, non solo ad un primo investimento con l'acquisto di n. 4.999,90 quote del TORO FUND Classe A, a fronte di un corrispettivo di € 500.000,00 al di fuori della gestione patrimoniale, anche se in regime di consulenza prestata dal Dott. Persona_1 ed all'acquisto di strumenti finanziari volatili, ma anche ad investimenti azionari che avevano inciso per oltre l'82,7% sull'intero capitale immobilizzato, tanto che aveva concluso in via subordinata, per quanto qui di interesse, per l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di Par, "*rispetto ai contratti di acquisto eseguiti*".

Alla stregua di quanto sopra esposto, reputa, quindi, il Collegio che l'attore abbia tempestivamente allegato le questioni che l'APPELLANTE ritiene, invece, estranee al *thema decidendum*, avendole precisate, nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c.,

in termini di mera *emendatio libelli*, anche se poi il Tribunale nel dispositivo della sentenza impugnata ha fatto riferimento alla Gestione Patrimoniale "esclusiva" (contratto BG SOLUTION TOP CLIENT) ed al rendiconto di gestione della stessa dal 01.04.2020 al 06.05.2020, di cui al doc. 12 del CP_1 contemplando in relazione ad essa, ai fini della risoluzione, un solo contratto di acquisto oggetto della stessa gestione patrimoniale, rappresentato dall'ordine Controparte_2 del 13.08.2018: "*…DICHIARA la risoluzione del contratto di acquisto dei titoli eseguito dalla Banca convenuta di cui all'ordine* Controparte_2 *del 13.8.2018, per grave inadempimento della* Parte_1 *e, CONDANNA quest'ultima alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte le somme dallo stesso investite, per complessivi 462.210,43, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, con restituzione, da parte dell'attore, dei titoli ancora in suo possesso*".

In altri termini le domande dell'originario attore erano volte a censurare la negligente gestione patrimoniale posta in essere dal Persona_1 che aveva acquistato titoli rischiosi in violazione degli obblighi informativi facenti capo a lui e quindi alla intermediaria Par e degli stessi limiti del mandato gestorio a lui conferito (n. [redacted])

Nessuna nullità, né tantomeno inesistenza della sentenza impugnata va, dunque, ravvisata nel caso in esame, avendo il primo giudice correttamente valutato oltre all'operazione Controparte_2 in data 13.08.2018, per € 240.000,00 (in motivazione e dispositivo) anche quella LUXIM "H", in data 6 e 31.10.2018, anch'essa facente parte degli investimenti compresi nella gestione patrimoniale, che avevano inciso per oltre l'82,7% sull'intero capitale immobilizzato (solo in motivazione).

II. La **seconda censura** alla sentenza impugnata - con cui Parte_1 denuncia violazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza

chiesto/pronunciato (artt. 99, 112 e 115 c.p.c.), perché il CP_1 non avrebbe lamentato che gli ordini di acquisto di titoli azionari o le operazioni "Plurima Toro CP_2 (in data 13.08.2018) e Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018)" oggetto di istruzioni operative impartite nell'alveo di un mandato di gestione risalente al 2015 fossero investimenti disposti nell'alveo di un contratto quadro di negoziazione - è in parte assorbita dalle considerazioni sopra svolte e per il resto infondata.

Infatti, anche se la motivazione della sentenza poggia sull'inesistenza di un contratto quadro per giustificare l'inadempimento di Parte_1 è anche vero che la stessa pronuncia impugnata è stata, comunque, resa nell'alveo di quanto chiesto dal CP_1 il quale – come sopra evidenziato - aveva formulato le proprie domande con riguardo a tutti gli acquisti avvenuti "*nell'ambito dei servizi di consulenza continuativa e/o gestione di portafogli di investimento*" ed all'acquisto di strumenti finanziari volatili e ad investimenti azionari che avevano inciso, per oltre l'82,7%, sull'intero capitale immobilizzato e quindi sia all'investimento del 13.08.2018 in quote Controparte_2 , per € 240.000,00, sia all'altra operazione LUXIM "H" in data 6 e 31.10.2018, che come infra precisato, avevano maturato perdite nel corso della Gestione patrimoniale *de qua*.

L'inadempimento del mandato gestorio BG SOLUTION, da parte del Persona_1 e quindi di Par , si è infatti conclamato nell'acquisto di titoli rischiosi senza adeguata informazione, esorbitando peraltro dai limiti di tale gestione.

Rileva inoltre il Collegio che Parte_1 non ha alcun interesse concreto ed attuale in ordine all'avvenuto rigetto della domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto quadro, né – in relazione a quanto sopra esposto - del fatto che il Tribunale abbia accolto la domanda di risoluzione, per grave inadempimento, del solo "*contratto di acquisto dei titoli eseguito dalla Banca convenuta di cui all'ordine* Controparte_2 *del 13.8.2018*", senza alcun

riferimento, dunque, all'altra operazione "*Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018*)", trattandosi di pronunce formali ad essa favorevoli e comunque quella di risoluzione pacificamente estesa anche a tale secondo prodotto finanziario seppure criticata.

Peraltro, come più volte rilevato, il *CP_1* aveva fatto riferimento a tutti gli ordini di acquisto eseguiti, tanto che ha proposto appello incidentale condizionato proprio in relazione al fatto che il primo Giudice abbia fatto espresso riferimento alla Gestione Patrimoniale "esclusiva" (contratto BG SOLUTION TOP CLIENT) come da rendiconto di gestione dal 01.04.2020 al 06.05.2020, dichiarando, tuttavia, espressamente la risoluzione del solo investimento del 13.08.2018 in quote Plurima *CP_2*, per € 240.000,00, avvenuto nell'ambito della predetta Gestione Patrimoniale.

- *Par* denuncia, inoltre, violazione dell'art. 115 c.p.c. per essersi il *CP_1* con le note scritte depositate per l'udienza del 5.10.2021, limitato a una generica contestazione di tutte le proprie difese, senza confutare e/o disconoscere nessuno dei documenti da essa prodotti.

Va premesso che l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 5.10.2021 si era svolta in modalità cartolare, secondo quanto disposto dal G.I., che aveva concesso termine per il deposito di note scritte da denominarsi "*note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza*" e che la memoria a cui allude l'APPELLANTE è rappresentata proprio dalle note autorizzate depositate dal *CP_1* in vista di tale udienza.

Ciò posto, rileva la Corte che la condotta processuale di una parte, ai fini della non contestazione dei fatti allegati da controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, e quindi all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti -

diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.

Ebbene, nell'udienza di trattazione prevista dal previgente art. 183 c.p.c. l'attore poteva proporre le domande e le eccezioni (riconvenzionali) che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto ed entrambe le parti potevano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, salva la richiesta dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Ora, dal momento che lo stesso INVESTITORE aveva chiesto ed ottenuto i termini di cui al previgente art. 183 comma 6 c.p.c., "*onde meglio precisare le domande e articolare gli opportuni mezzi istruttori*" nessun peso può attribuirsi alla generica contestazione operata dal *CP_1* nelle anzidette note, avendo poi lo stesso nella I memoria ex art. 183 c.p.c. a ciò deputata, preso adeguata posizione sulle difese svolte da *Parte_1* in comparsa di risposta.

A ciò si aggiunga che l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si riferisce alla sola attività assertiva e non anche ai documenti, rispetto ai quali vi è dunque, soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso ed il cui valore probatorio va smentito in punto di ammissibilità e rilevanza (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016 e Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018).

Infatti, "*il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al*

giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi" (Cass. *Sez.* 2 -Ordinanza n. 8900 *del* 03/04/2025).

➢ Ulteriore profilo di doglianza di *Par* attiene all'investimento *CP_2* del 10.08.2018, avente ad oggetto l'acquisto di 4.999,90 quote "TORO FUND cl. A" a fronte di un corrispettivo di € 500.000,00 e si fonda sull'assunto che:

- Tale investimento si sarebbe concluso con un risultato positivo, non potendosi dunque ravvisare pregiudizi economici ai danni del *CP_1* né sarebbe possibile ravvisare alcun conflitto di interessi in relazione all'attività di consulenza svolta dal *Persona_1* anche presso altri intermediari, che all'epoca dell'investimento *de quo* non sarebbe stato ancora dipendente di JCI Capital (suoi docc. 04 e 06);

- il *CP_1* non avrebbe allegato specificamente l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario mediante l'individuazione delle informazioni che non sarebbero state fornite, né fornito adeguata prova del danno subito e del nesso di causalità tra inadempimento e danno (come sarebbe, invece, richiesto dal D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6) e comunque, prima di effettuare l'investimento poi contestato, avrebbe ricevuto ogni necessaria informazione, sottoscrivendo la relativa attestazione;

- l'investimento in parola sarebbe, dunque, senz'altro ascrivibile all'autonoma e consapevole volontà dell'INVESTITORE.

Osserva la Corte al riguardo, che il *CP_1* in primo grado, aveva censurato sia gli specifici rapporti intrattenuti con l'intermediario, che la condotta da quest'ultimo tenuta nel complesso, sia al di fuori, in regime di consulenza, che all'interno della gestione patrimoniale per cui è lite.

In ordine al rilievo per cui il *CP_1* non avrebbe specificamente individuato le informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di comunicargli, occorre

evidenziare, in senso contrario, come l'APPELLATO abbia, invece, correttamente qualificato l'omissione imputata al Persona_1 (chiarendo di non essere stato adeguatamente informato in ordine al supposto conflitto d'interessi contestato all'operato del predetto Consulente, alla possibilità di "acquistare separatamente i componenti della vendita abbinata" ed alla natura "rischiosa" dei titoli negoziati).

In ordine al FONDO TORO Classe A, poi, il doc. 6 del CP_1 non ne comprova l'autonomo acquisto, tramite private banking, avendo ad oggetto l'ordine n. [redacted] del 22.01.2020, mentre il titolo in questione, pur se acquistato nel 2018 fuori dalla gestione patrimoniale BG SOLUTION (di seguito anche solo GP) con la consulenza del dott. Persona_1 era poi confluito in tale GP.

Pertanto, anche a voler ritenere insussistente il dedotto conflitto di interessi col Consulente Persona_1 col quale Par aveva stipulato un contratto di collaborazione in data 29.04.2015, occorre rilevare che non risulta specificamente impugnata la sentenza, laddove afferma che *"Deve, infine, rilevarsi come non risultino dimostrato l'invio al cliente, da parte della banca, del rendiconto della gestione dal 2015 al 2020 (doc. 19 lett. a-c convenuta), né del servizio di consulenza (doc. 20 convenuta), né della comunicazione delle perdite della gestione (doc. 27 convenuta), sui quali la banca vorrebbe fondate l'assolvimento dei propri obblighi informativi anche in costanza di rapporto"*.

In punto quantum, si rileva che il CP_1 in via subordinata, aveva chiesto la restituzione della somma di *"€ 462.210,43, derivante dalla differenza tra il patrimonio iniziale di € 2.272.762,04 ed il ricavo dalla vendita dei titoli per € 1.765.180,30, dedotto il patrimonio finale residuo di € 45.371,31 (v. rendiconto gestione, pag. 12, all. in sez. doc. n. 1*2)" e tale è la somma liquidata nella sentenza impugnata, di talché anche sul punto sussiste corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Diritto del Risparmio

Il giudice di prime cure, infatti, valutando la gestione patrimoniale sulla base del doc. 12 del CP_1 – sotto riprodotto per estratto, relativo alla situazione patrimoniale di quest'ultimo al 01.01.2020 – e considerandola chiusa, seppure frutto di un'attività volta ad ottenere il rimborso del Parte_4 , con il provento degli strumenti finanziari dati in pegno, ha dichiarato espressamente la risoluzione del solo ordine di acquisto Controparte_2 ed ha condannato Par alla restituzione a favore dell'attore, "*di tutte le somme dallo stesso investite, per complessivi 462.210,43, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, con restituzione, da parte dell'attore, dei titoli ancora in suo possesso*":

Evoluzione del patrimonio	Da inizio anno (01.01.2020)	Da inizio periodo (01.04.2020)
Patrimonio iniziale	2.272.762,04	1.747.435,23
Conferimenti	0,00	0,00
Prelievi	1.810.551,61	1.735.551,61
Patrimonio a disposizione	**462.210,43**	**11.883,62**
Risultato al lordo dalle imposte	-460.055,71	-11.617,28
Imposte liquidate	3.301,02	1.135,74
Patrimonio finale netto	**0,00**	**0,00**
Altri flussi di reddito (cedole, dividendi, interessi c/c)	1.259,77	0,00

➢ Ulteriore censura viene mossa da Par alla presunta gestione patrimoniale che sarebbe stata accesa nel gennaio 2019 (la BG SOLUTION per l'appunto) in collegamento funzionale con il Parte_4 , sull'assunto che:

(i) non esisterebbe alcuna gestione patrimoniale sottoscritta dal CP_1 a gennaio 2019;

(ii) non sarebbe configurabile alcuna ipotesi di vendita abbinata;

(iii) sarebbero infondate tutte le deduzioni avversarie volte a fare valere supposte violazioni del Reg. Consob 20307/2018, giacché, nel vigore di tale regolamento, il CP_1 non avrebbe stipulato, con essa, alcun mandato di gestione;

(iv) non sarebbe configurabile alcuna violazione dell'art. 44, Reg. Consob 20307/2018 in tema di vendita abbinata.

Si rimanda al riguardo alle considerazioni svolte in ordine al successivo motivo di gravame.

III. La **terza censura** alla sentenza impugnata è in parte fondata.

Col terzo motivo di gravame, *Parte_1* lamenta l'omessa pronuncia sulle proprie allegazioni, deduzioni, eccezioni, da parte del Tribunale, che le avrebbe attribuito, invece, tesi difensive da essa mai svolte, sostenendo che laddove il Tribunale avesse esaminato anche le proprie eccezioni e difese avrebbe senz'altro dovuto concludere nel senso del rigetto delle domande del *CP_1*

In particolare, a detta dell'APPELLANTE, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su alcune tra le argomentazioni introdotte in giudizio e segnatamente:

1. sull'inammissibilità dei tentativi del *CP_1* di mutare i presupposti dell'azione esperita;

2. sull'inesistenza della gestione individuale che sarebbe stata stipulata nel 2019;

3. sulla destinazione del "*Parte_4*" all'appianamento della situazione debitoria derivante dal finanziamento concesso da "Banca Leonardo";

4. sull'inesistenza di ipotesi di vendita abbinata;

5. sulla omessa considerazione degli esiti positivi dell'investimento Fondo Toro Classe A;

6. sulla omessa considerazione degli esiti degli investimenti "*CP_2 [...]*" del 13.08.2018 di € 240.000,00 oggetto della pronuncia di risoluzione rimborsato tra il 2019 e il 2020 (per un controvalore di € 178.382,40 e con una perdita quindi di € 61.617,60) e LUXIM del "6 e 31.10.2018" per complessivi €

DR Diritto del Risparmio

371.000.00 (che avrebbero, invece, implicato, tra aprile 2019 e aprile 2020, rimborsi per € 346.465,84, con una perdita di € 24.534,10), nonché del prelievo di € 75.000,00 dalla gestione patrimoniale.

Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio, che la critica di *Parte_1* circa l'omessa pronuncia giudiziale sulle proprie difese, eccezioni e deduzioni non risulta rilevante essendo inidonea a scalfire l'impianto della sentenza gravata, dovendo le sue difese, eccezioni e deduzioni ritenersi implicitamente assorbite dalla decisione impugnata. La Corte regolatrice (Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319) sul punto, ha avuto modo di affermare che, perché possa ritenersi integrato il vizio di "omessa pronuncia", occorre la pretermissione integrale di una statuizione indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendo, all'opposto, potersi riscontrare una statuizione implicita di rigetto laddove l'accoglimento della doglianza non espressamente esaminata si ponga in contrasto con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, pur in assenza di specifica motivazione.

Ad ogni buon conto, passando all'esame delle specifiche doglianze di *Par*, per corroborare il ritenuto assorbimento, si osserva quanto segue.

❖ Quanto alla **pretesa inammissibilità dei tentativi del** *CP_1* **di mutare i presupposti dell'azione esperita**, si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine al primo motivo di gravame, ribadendosi che l'attore aveva fatto riferimento ad una negligente attività di consulenza ed ad una negligente gestione patrimoniale da parte di *Par*, oltre che alla mancanza di informazioni sia sulla vendita abbinata, sia sulla natura dei titoli investiti e disinvestiti all'interno della gestione patrimoniale stessa.

Inoltre, avuto riguardo a quanto statuito dal Tribunale, si ribadisce che l'unico ordine di acquisto oggetto di pronuncia espressa di risoluzione è quello di cui all'ordine *Controparte_2* di € 240.000,00 del 13.08.2018, che, come sopra indicato, è avvenuto nell'ambito della gestione patrimoniale, nonostante, tuttavia,

in parte motiva lo stesso giudice si fosse incentrato anche sull'ordine di acquisto LUXIM "H" (in data 6 e 31.10.2018) ai fini della valutazione dell'inadempimento di *Parte_1* il che consente di qualificare l'omissione frutto di un errore, come di seguito esposto in ordine allo specifico motivo di appello incidentale condizionato del *CP_1*

Il Tribunale ha, comunque, condannato *Par* alla restituzione, a favore del *CP_1* di tutte le somme dallo stesso investite, per complessivi € 462.210,43, importo che non può ritenersi limitato all'ordine di acquisto sopra indicato dell'importo di € 240.000,00, essendo piuttosto riferito, alla differenza tra il patrimonio iniziale gestito di € 2.272.762,04 ed il ricavato dalla vendita dei titoli per € 1.765.180,30, dedotto il patrimonio finale residuo di € 45.371,31 (doc. n. 21), di talché, anche sotto tale profilo, il mancato riferimento al predetto secondo ordine LUXIM H, può ritenersi frutto di una mera omissione, che può essere colmata in questa sede, con una semplice correzione, essendo evidente l'intento del giudice di riferirsi anche al medesimo per come argomentato in parte motiva.

❖ Quanto alla **inesistenza della gestione individuale** che sarebbe stata stipulata nel 2019, *Parte_1* nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che il *CP_1* - già assistito dal Consulente *Persona_1* con un "Profilo di rischio: Alto" e una "Esperienza finanziaria: Alta" - aveva operato sui mercati finanziari con altri intermediari, tra i quali Banca Leonardo e Azimut e aveva chiesto e ottenuto un Fido per € 1,65 milioni, utilizzandolo per sottoscrivere una gestione patrimoniale, essendo risultato, ad aprile 2015, in conseguenza dell'utilizzo del fido concessogli, debitore nei confronti di Banca Leonardo per € 1.540.020,24. La stessa convenuta aveva, quindi, precisato che l'apertura di credito da essa concessa al *CP_1* non era affatto funzionale a fargli sottoscrivere strumenti finanziari, ma ad estinguere il debito che lo stesso aveva contratto verso Banca Leonardo, tanto che in data 11.06.2015, era stato bonificato a favore

di quest'ultima, l'importo di € 1.543.069,33, addebitato sul c/c del CP_1 n. [redacted], aperto presso Par.

In particolare, a detta dell'APPELLANTE:

- estinto il suo debito con Banca Leonardo, gli strumenti finanziari sottoscritti per il tramite di quell'intermediario e la liquidità presente nella gestione intrattenuta con il medesimo, erano stati trasferiti presso essa Par ed utilizzati per alimentare il mandato di gestione sottoscritto con CP_4 ;

- il CP_1 aveva avuto massima autonomia nella gestione del proprio conto corrente n. [redacted] (doc. 17 BG) e del proprio portafoglio, tanto che il 29.04.2015, profittando delle possibilità offertegli dalla gestione sottoscritta, ne aveva chiesto la personalizzazione, per renderla meglio rispondente alle proprie esigenze finanziarie (doc. 22 BG) e dopo avere prelevato, in data 7.08.2018, la somma di € 490.000,00 dal mandato di gestione (doc. 26 BG), in data 10.08.2018, aveva conferito la somma di € 500.000,00, proprio per la sottoscrizione di quote del Fondo Toro "A" (doc. 28 BG) e alimentato poi detto fondo, con parte dei propri capitali e strumenti finanziari riferibili al CP_2 (docc. 30, 31, 18 BG), il tutto al di fuori del mandato di gestione;

- avendo quasi completamente utilizzato la linea di credito concessagli sul conto corrente n. [redacted], tra il giugno 2018 ed il gennaio 2019, il CP_1 aveva chiesto e ottenuto l'accensione di un ulteriore rapporto di conto corrente Parte_3 n. [redacted] – doc.33) sul quale aveva chiesto di ottenere la concessione di un fido da destinare, non già alla sottoscrizione di una nuova gestione patrimoniale (cfr. cit., pag. 2-4), ma alla copertura della passività del conto corrente n. [redacted] (di seguito n. 3497 per brevità), creatasi per adempiere al debito precedentemente contratto nei confronti di [redacted] (docc. 33, 34, 16, 17 Par);

DR Diritto del Risparmio

- il conto corrente n. [redacted] aveva così registrato nuovamente un attivo, che il CP_1 aveva utilizzato anche per spese e pagamenti estranei all'attività finanziaria (doc. 17 Par);

- revocata l'apertura di credito sul conto corrente n. [redacted], l'oggetto della relativa garanzia (i.e. i titoli di cui alla gestione sottoscritta dall'attore nel 2015) era stato, quindi, posto a tutela del nuovo fido concesso all'APPELLATO;

- a partire da gennaio 2019, il Persona_1 aveva interrotto il suo rapporto con essa Par e nel giugno 2019, le condizioni del Pt_4 erano state parzialmente modificate in senso favorevole al CP_1 con la precisazione che essa APPELLANTE avrebbe potuto procedere alla relativa revoca, per l'ipotesi in cui le garanzie avessero registrato valori inferiori a € 2.035.000,00.

In sintesi, quindi, a detta di Par il rapporto con il CP_1 sarebbe stato regolamentato soltanto dai seguenti contratti:

- 29/04/2015: apertura di c/c con servizi bancari e di investimento,

- 29/04/2015: conferimento di mandato fiduciario di gestione portafoglio "BG Elite", poi confluito nella gestione "BG Solution Top Client";

- 29/04/2015: richiesta di affidamento per € 1,65 mln, con pegno su titoli;

- 29/04/2015: profilatura del rischio dell'APPELLATO.

Tra il 2018/2019 sarebbe, poi, avvenuta la modificazione del rapporto tra le parti su proposta di essa stessa Parte_1 ricondotto allo schema del "Credito Lombard" - mediante sostituzione del precedente rapporto di conto corrente e di scoperto di c/c, tuttavia persistendo inalterati la gestione patrimoniale ed il rapporto di garanzia.

Tale operazione si sarebbe sviluppata come segue:

- 27/07/2018: stipulazione nuovo contratto di c/c ed apertura di credito "Lombard";

- 13/09/2018: aggiornamento profilatura del rischio;

- 24/01/2019: erogazione di finanziamento " Parte_3 per l'ammontare di € 1.65 mln, a copertura del fido in precedenza accordato al CP_1 con trasferimento della garanzia pignoratizia su titoli;

- 27/01/2019: accettazione proposta di finanziamento " Pt_2 .

Dal canto proprio, il CP_1 sostiene che i successivi accordi stipulati negli anni 2018/2019 non avrebbero sortito alcun effetto novativo di quelli precedentemente intrattenuti tra le parti, ponendosi in continuità con essi e che:

- *esternamente rispetto al servizio di gestione patrimoniale*, in data 15/08/2018, il Consulente Persona_1 lo avrebbe indotto ad acquistare n. 4.999,90 quote del "TORO FUND Classe A", per € 500.000,00, operando in conflitto di interessi;

- *nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale,* Parte_1 avrebbe operato negligentemente, avendo effettuato acquisti altamente rischiosi, per una elevata percentuale del capitale immobilizzato (pari, in data 31/12/2019, ad oltre all'82.7% dello stesso) e nelle date del 22/01/2020, 24/01/2020, 6/02/2020, ulteriori acquisti di quote di "fondi rischiosi", tra i quali il medesimo "TORO FUND Classe A", su consulenza del Dott. Persona_1 (seppure all'esterno del servizio di gestione patrimoniale); la negligenza si sarebbe protratta anche nel corso della gestione del rapporto, non essendo state attuate contromisure, a fronte del crollo di valore dei titoli "TORO CP_2 Classe A", a due mesi dall'acquisto, pur a fronte di importanti perdite ed essendo state disinvestite le quote in fondi immobiliari chiusi e fondi pensionistici, pur a fronte della persistenza degli investimenti in fondi maggiormente rischiosi.

Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dalle parti (doc. 15 *Par*) emerge che in data 29.04.2015 il *CP_1* aveva chiesto ed ottenuto il seguente affidamento regolato sul c/c n. n. [redacted] precedentemente acceso presso *Par*:

RICHIEDE/RICHIEDONO LA CONCESSIONE DEL SEGUENTE AFFIDAMENTO NELLA FORMA TECNICA DI:

☒ Apertura di credito in conto corrente

☐ Finanziamento:
Indicare modalità rimborso:
☐ A rimborso tradizionale (francese)
☐ A rimborso bullet (100% capitale alla scadenza)
☐ A rimborso balloon(% capitale alla scadenza)
☐ A rimborso libero (dettagliare):

☐ Credito di firma

TIPO RICHIESTA	IMPORTO IN EURO (**)	DATA SCADENZA (R = REVOCA)	N. RAPPORTO DI UTILIZZO/ CONTO CORRENTE (***)	DESTINAZIONE (****)
NUOVA CONCESSIONE	1.650.000€	REVOCA	CC in APERTURA CONTRATTO 36120/1	investimenti mobiliari e immobiliari

(**) Importo da arrotondare al migliaia di euro
(***) Per le aperture di credito indicare il numero di c/c sul quale viene richiesto lo scoperto/Per i finanziamenti il numero di c/c su cui si richiede l'accredito dell'importo e l'addebito delle rate/Per i crediti di firma, il numero di c/c su cui addebitare la commissione annua.
(****) Descrizione sintetica delle finalità dell'affidamento richiesto

In data 11.06.2015 era stato addebitato sul predetto conto il seguente importo (doc. 16 e 17 *Par*):

11/06/2015	11/06/2015	**VS.DISPOSIZIONE** Rif. Op. H]OH/00001/00108 eseguita alle ore 11.37.05 presso BANCA GENERALI FILIALE CAPOFILA --- accredito ex art.1201 codice civile Banca Leonardo - posizione PUGI SILVANO c.f. PGUSVN61M09D612P	**1.543.069,33-**	

DR Distretti Risparmio

Tale somma era stata utilizzata per estinguere il debito del *CP_1* verso Banca Leonardo:

11/06/2015 1 59073
IT 05 R 03075 01603 CC8000573497
800 330 573497 57
Registriamo sul c/c sopraindicato le seguenti operazioni di ADDEBITO

Caus.	Div.	Valuta	Importo Operazione	Descrizione Movimento
26	EUR	11/06/2015	1.543.069,33	VS.DISPOSIZIONE

EUR 1.543.069,33

accredito ex art.1201 codice civile Banca Leonardo - posizione
PUGI SILVANO c.f. PGUSVN61M09D612P

Inoltre, come documentato dall'estratto del suddetto precedente conto corrente del *CP_1* n. 8000573497 (di seguito solo n. 3497 - doc. 17 *Par*), il saldo del medesimo conto era rimasto passivo per € 1,5 ML, tanto che al 30.06.2018, era pari ad € - 1.595.394,30 ed al 31.12.2018, pari a € - 1.603.377,55, mentre invece al 31.03.2019 si era ridotto ad € 1.739,01, proprio a causa della seguente operazione di accreditamento:

24/01/2019	24/01/2019	**DISP.G/CONTO NS.** Rif. Op. H	OF/00001/01146 eseguita alle ore 11.15.45 presso BANCA GENERALI FILIALE CAPOFILA – estinzione affidamento n. 25006	**1.619.000,00**

Dal canto proprio, invece, il *CP_1* nell'atto di citazione di primo grado, aveva invece, affermato di essere divenuto titolare, in data 24.01.2019, con l'erogazione del "Credito Lombard", di un nuovo conto corrente di appoggio nonché beneficiario di un fido a revoca – del tutto inutile ma imposto – *Parte_4*) dell'ammontare di € 1.650.000,00.

Ora è documentato che in data 24.01.2019, *Parte_1* avesse accettato la sua richiesta n. [redacted] (doc. 33 BG) di accensione dei seguenti contratti:

MILANO, 24/01/2019

OGGETTO: CONFERMA APERTURA CONTO CORRENTE BG LOMBARD

Gentile SILVANO PUGI,

è con grande piacere che **le confermiamo di accettare la proposta** contrattuale* numero **15404L**.
Le comunichiamo pertanto le coordinate bancarie complete del suo nuovo rapporto:

15404L	Conto Corrente	BG Lombard	IT 05 C 03075 01603 CC8000779680	BGENIT2T
15404L	Deposito Titoli	BG Lombard	IT 43 J 03075 01603 TS8000896661	BGENIT2T

I termini e le condizioni economiche e normative applicate al nuovo rapporto aperto presso la nostra banca sono descritte in dettaglio nella documentazione contrattuale da lei sottoscritta.

Pertanto, devono ritenersi conclusi al 24.01.2019, un contratto di c/c *Parte_3* n. [redacted] (di seguito solo c/c n. [redacted]) ed un conto deposito titoli, oltre al *Parte_4* , proposto il 27.06.2018 ed accettato dal *CP_1* il 17.01.2019 (doc. 34 BG).

Orbene, indubbiamente tali risultanze documentali depongono per l'avvenuta estinzione, proprio con la somma oggetto del *Parte_4*, dell'ammontare residuo del fido del 2015 in essere sul c/c n. [redacted], come dimostra la disposizione impartita dallo stesso APPELLATO sotto riprodotta di cui al doc. 34 della *[...] Pt_1*

Luogo e data: TRENTE, 17.01.2019

Spett.le Banca Generali Uff. Crediti,

Oggetto: affidamento garantito dell'importo di € 1.650.000,00# su c/c n. 800 330 573497 int. PUGI SILVANO

Io sottoscritto PUGI SILVANO, in relazione alla richiesta di estinzione della linea di credito in oggetto, con la presente do ordine irrevocabile di bonificare la liquidità necessaria alla copertura del fido per utilizzo, commissioni omnicomprensive ed interessi passivi maturati e maturandi addebitando il conto corrente Bg Lombard in apertura proposta n. 0015404 L.

Cordiali saluti,

Silvano Pugi

(*firma* Pugi Silvano)

Peraltro, tale disposizione di bonifico trova corrispondenza nello stesso estratto del c/c n. [redacted], che evidenzia l'accreditamento della somma di € 1.619.000,00 su tale conto in data 24.01.2019:

ELENCO MOVIMENTI

Elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019.

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Uscite	Entrate	
31/12/2018		SALDO INIZIALE	1.603.377,55-		
02/01/2019	31/12/2018	COMMISSIONI Commissione omnicomprensiva ai sensi dell'art.117-bis del TUB per le seguenti linee800331057349700	699,60-		
02/01/2019	02/01/2019	GIROCONTO ALTRI VS. DISP N. 40095 A FAVORE DI GALLI LORELLA NICOLETTA CRO: 48314388402 NOTE: ID: BONIFICO MENSILE	150,00-		
23/01/2019	23/01/2019	EMOLUMENTI BIC: BITAITRRXXX CRO: 01000/03203/0100097652998502270325203252IT O/C MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA NOTE: STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI GENNAIO 2019 SALA - SALARY PAYMENT		1.534,87	
24/01/2019	24/01/2019	DISP. G/CONTO NS. Rif. Op. H	OF/00001/01146 eseguita alle ore 11.15.45 presso BANCA GENERALI FILIALE CAPOFILA — estinzione affidamento n. 25006		1.619.000,00
25/01/2019	24/01/2019	COMMISSIONI Commissione omnicomprensiva ai sensi dell'art.117-bis del TUB per le seguenti linee800331057349700	44,08-		
29/01/2019	31/12/2018	BOLLO SU STRUM.FINANZIARI IMPOSTA DI BOLLO 2018 RAPPORTI FINANZIARI INTESTATI A PUGI SILVANO	418,50-		
01/02/2019	01/02/2019	GIROCONTO ALTRI VS. DISP N. 40095 A FAVORE DI GALLI LORELLA NICOLETTA CRO: 48904999808 NOTE: ID: BONIFICO MENSILE	150,00-		
07/02/2019	31/12/2018	SPESE Documento di sintesi del 31/12/2018 del rapporto 800-330-0573497	1,00-		
11/02/2019	08/02/2019	ASSEGNO Proprio assegno 03075-01603-4220807772 negoziato da istit. 2008 e troncato con CRA 19039901576901.	2.500,00-		
22/02/2019	22/02/2019	EMOLUMENTI BIC: BITAITRRXXX CRO: 01000/03203/0100097867612700270325203252IT O/C MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA NOTE: STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI FEBBRAIO 2019 SALA - SALARY PAYMENT		1.554,99	
01/03/2019	01/03/2019	GIROCONTO ALTRI VS. DISP N. 40095 A FAVORE DI GALLI LORELLA NICOLETTA CRO: 48475799709 NOTE: ID: BONIFICO MENSILE	150,00-		
15/03/2019	15/03/2019	INTERESSI DEBITORI Interessi debitori del conto nr. 800 330 0573497/EUR calcolati il 31/12/2018 esigibili dal 15/03/2019 come da autorizzazione.	14.320,57-		
22/03/2019	22/03/2019	EMOLUMENTI BIC: BITAITRRXXX CRO: 01000/03203/0100097988453001270325203252IT O/C MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA NOTE: STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI MARZO 2019 SALA - SALARY PAYMENT		1.514,45	
31/03/2019		SALDO FINALE		1.793,01	

Occorre, tuttavia, considerare che in data 29.05.2019, era stata formulata al *CP_1* sempre da *Parte_1* una proposta di conferma, senza effetto novativo, del "fido in essere" sul conto corrente n. [redacted], in corso di

apertura, di € 1.650.000,00, denominato *Pt_2* (cfr. doc. 35 *Par*), accettata dall'APPELLATO in data 18.06.2019:

Oggetto: **Fido in conto corrente – Proposta contrattuale**

Gentile/i cliente/i,

con riferimento al fido in conto corrente in essere, dell'importo di € 1.650.000,00# (euro Unmilioneseicentocinquantamila/00), con scadenza a revoca e regolata sul c/c nr. 800 330 779680, la scrivente Banca Generali Spa si dichiara disposta a concedere la conferma della predetta linea. Allo scopo di adeguare le norme contrattuali che disciplinano il rapporto di fido alle mutate disposizioni legislative e regolamentari, a mezzo della presente Le sottoponiamo la seguente proposta di aggiornamento contrattuale. Il rapporto di fido sarà pertanto regolato dal presente contratto, senza alcun effetto novativo, con decorrenza dalla data della Sua accettazione:

iv.	**Importo totale del fido:** **Condizioni di utilizzo**	**€ 1.650.000,00 (euro unmilioneseicentocinquantamila/00)** Fido concesso a valere sul rapporto n. **800 330 779680/ in corso di apertura con proposta n.** .

Importo totale dovuto alla data odierna **€ 1.654.125,00 (euro unmilioneseicentocinquantaquattromilacentoventicinque/00),**

così garantito:

xi.	**Garanzie:**	pegno su gestione Banca Generali mandato n.401195601 2.200.000,00 Euro
	Garanti:	PUGI_SILVANO_
	Valore Minimo delle Garanzie (ai fini dell'art. 14 delle sottostanti Norme)	**2.035.000,00 Euro**

DR Diritto del Risparmio

Ciò sta a significare che il *Parte_4* di originari € 1.650.000,00, utilizzato per estinguere il saldo passivo del precedente c/c n. [redacted] del *CP_1* fosse stato comunque concluso ai fini della conclusione della nuova Gestione Patrimoniale BG SOLUTION TOP CLIENT, essendo documentato il collegamento funzionale tra il *Parte_4* concesso al *CP_1* e la copertura del suo rimborso con gli strumenti finanziari oggetto della GP, la quale, seppure innestata su quella precedente accesa il 4.06.2015, era una Gestione Patrimoniale "esclusiva" connotata dal diverso n. [redacted] di mandato e dal diverso n. [redacted] di rapporto.

Nello specifico, osserva ancora il Collegio che la composizione del patrimonio del CP_1 oggetto della Gestione patrimoniale *de qua*, al 10.04.2019 era il seguente:

TIPO INVESTIMENTO	CONTROVALORE	%
Gestito	2.709.635,77	100,00

Conti Correnti: -1.619.856,99

mentre il suo portafoglio era così composto:

TIPO ASSET	CONTROVALORE	%
Altri Fondi*	1.885.700,40	69,56
Azioni	108.068,53	3,99
Fondi Flessibili	510.734,79	18,84
Liquidita'	206.010,92	7,60
Obbligazioni	552,14	0,02

Nella Gestione Patrimoniale "esclusiva" (contratto Par SOLUTION TOP CLIENT n. mandato [redacted] e n. rapporto [redacted]) alla data del 10.04.2019 (cfr. doc. 4 del CP_1 sotto riprodotto per estratto) risultavano versati € 2.752.491,38 (alimentati per € 1.089.778,78 da capitale proprio del CP_1 :

PORTAFOGLIO AL 10/04/2019

VALORE DELLA POSIZIONE* 1.089.778,78 CAPITALE PROPRIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Portafoglio Finanziario

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Cedole/Dividendi	Controvalore
- Amministrato Titoli	-10,04	1.223,15	0,00
- Fondi e SICAV	500.000,00	0,00	510.734,79
- Gestioni Patrimoniali	2.252.501,42		2.198.900,98
- Totale	TOTALE 2.752.491,38	1.223,15	2.709.635,77 + TOTALE

Conti Correnti

Descrizione	Controvalore
- Conti Correnti	-1.619.856,99
- Totale	FIDO -1.619.856,99

2.709.635,77 - 1.619.856,99 = 1.089.778,78

ALTRE INFORMAZIONI

Passività

Descrizione	Accordato/Erogato	Utilizzato/Da rimborsare	Divisa
- Fidi	1.650.000,00	1.619.000,00	Euro

PORTAFOGLIO AL 10/04/2019

PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Legenda: P.U.M. Prezzo di Mercato - C.U.M. Cambio di Mercato - P.M.C. Prezzo di Carico - C.U.C. Cambio di Carico

GESTITO - GP

Contr. - Rapp. - Intest. Prodotto	Descrizione Prodotto	Q.ta / Val. Nom.	P.U.M. / P.M.C.	C.U.M. / C.U.C.	Flusso netto di prodotto	CTV Mercato / CTV Carico	U/P Presunta

TOTALE PORTAFOGLIO FINANZIARIO 2.709.635,77

CONTI CORRENTI

Intestatario Prodotto	Descrizione Prodotto	C.U.M.	Controvalore
PUG SIL			
36120D	CONTO CORRENTE DVC001360 IBAN = IT 05 R 03075 01603 CC8000573497 - EUR	1,00	-856,99
15404L	BG LOMBARD IBAN = IT 05 C 03075 01603 CC8000779680 - EUR	1,00	-1.619.000,00
	TOTALE CONTI CORRENTI		**-1.619.856,99**

VALORE DELLA POSIZIONE 1.089.778,78

Il *Parte_4* nei limiti di € 1.619.856,99, risultava quindi, correlativamente addebitato sul c/c (doc. 4 del *CP_1* :

ALTRE INFORMAZIONI

Passività

Descrizione	Accordato/Erogato	Utilizzato/Da rimborsare	Divisa
- Fidi	1.650.000,00	1.619.000,00	Euro

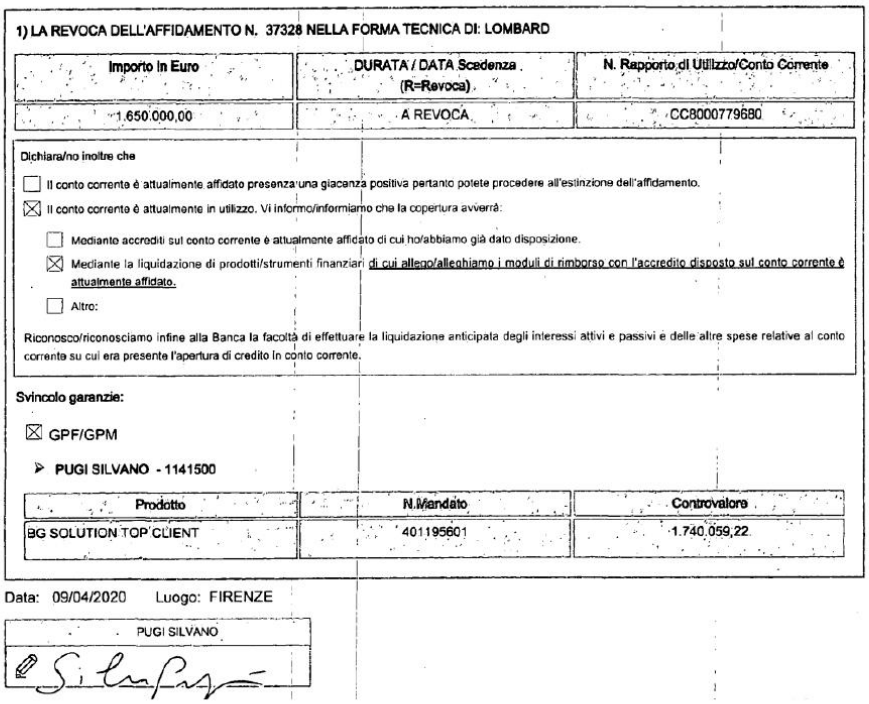
Conti Correnti

Descrizione	Controvalore
- Conti Correnti	-1.619.856,99
- Totale	**-1.619.856,99**

A fronte di tale addebitamento sul conto corrente *Parte_3* il valore netto dell'importo della gestione quale risultante all'esito della compensazione, era pertanto, pari ad € 1.089.778,78 (2.709.635,77 – 1.619.856,99).

Orbene, proprio tale operazione dimostra il collegamento negoziale esistente tra il conto corrente il *Parte_4* ed il pegno costituito sugli strumenti finanziari a garanzia del rimborso di quest'ultimo.

Suffraga il presente convincimento anche il fatto che, in data 9.04.2020, il *CP_1* aveva chiesto la revoca del *Pt_4* in argomento nei termini che seguono (cfr. doc. 37 *Par*):



1) LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO N. 37328 NELLA FORMA TECNICA DI: LOMBARD

Importo in Euro	DURATA / DATA Scadenza (R=Revoca)	N. Rapporto di Utilizzo/Conto Corrente
1.650.000,00	A REVOCA	CC8000779680

Dichiara/no inoltre che

☐ Il conto corrente è attualmente affidato presenza una giacenza positiva pertanto potete procedere all'estinzione dell'affidamento.

☒ Il conto corrente è attualmente in utilizzo. Vi informo/informiamo che la copertura avverrà:

☐ Mediante accrediti sul conto corrente è attualmente affidato di cui ho/abbiamo già dato disposizione.

☒ Mediante la liquidazione di prodotti/strumenti finanziari di cui allego/alleghiamo i moduli di rimborso con l'accredito disposto sul conto corrente è attualmente affidato.

☐ Altro:

Riconosco/riconosciamo infine alla Banca la facoltà di effettuare la liquidazione anticipata degli interessi attivi e passivi e delle altre spese relative al conto corrente su cui era presente l'apertura di credito in conto corrente.

Svincolo garanzie:

☒ GPF/GPM

➢ **PUGI SILVANO - 1141500**

Prodotto	N.Mandato	Controvalore
BG SOLUTION TOP CLIENT	401195601	1.740.059,22

Data: 09/04/2020 Luogo: FIRENZE

PUGI SILVANO

Tale documento dimostra, infatti, che la copertura del fido sarebbe avvenuta "*Mediante la liquidazione di prodotti/strumenti finanziari di cui allego/alleghiamo i moduli di rimborso con l'accredito disposto sul conto corrente è attualmente affidato*".

Va considerato che nella medesima gestione era confluita anche la somma di € 500.000,00, oggetto del portafoglio individuale del *CP_1* utilizzata per l'acquisto

DR Diritto del Risparmio

del Fondo Toro Classe A, come da seguenti operazioni avvenute nell'ambito del precedente c/c n. [redacted]:

11/08/2018	13/08/2018	**RIMBORSO DA GESTIONE** PRELIEVO SU RAPPORTO 6078521 INTESTAZ. PUGI SILVANO CONTRATTO 401195601		**490.000,00**
16/08/2018	16/08/2018	**SOTTOSCRIZ. FONDI/SICAV** Sottoscrizione Fondo: TORO FUND "A" (EUR) Dossier :34241399 OP FH :30351184	**500.000,00-**	

e da estratto della GP:

Fondi e SICAV

Intest.	Prodotto/Divisa/ N. Contratto	N. Rapporto	Tipo Contr.	Data sott.	Data Ult. Mov.	Versato/ SWI	Rimbors./ SWO/Ced.	Flusso Netto di Prodotto	Numero Quote	Ultimo Prezzo	Data Quotaz.	Controv.
1141500	TORO FUND "A" (EUR) - Euro (43658)	8000134241399	P/C	10/08/18	20/08/18	500.000,00	0,00	500.000,00	4.999,900	102,149	08/04/19	510.734,79
TOTALE						500.000,00	0,00	500.000,00				510.734,79

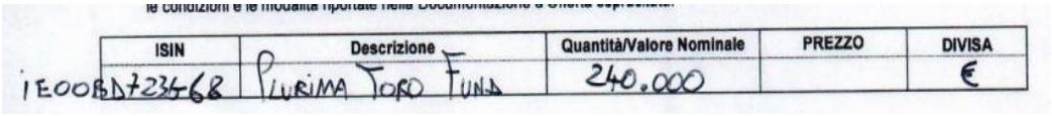
Il tutto risulta riepilogato dal seguente prospetto (doc. 4 bis del *CP_1* - PROSPETTO CONTRATTI AL 10/04/2019):

Riepilogo di portafoglio

Posizione Patrimoniale

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Controvalore Valore di riscatto (Data Rif.)
Gestito	**2.752.501,42**	**2.709.635,77**
Fondi e SICAV	500.000,00	510.734,79
Gestioni Patrimoniali	2.252.501,42	2.198.900,98
Amministrato Titoli	**-10,04**	**0,00**
Titoli	-10,04	0,00
Tot. Patrimoniale	**2.752.491,38**	**2.709.635,77**
Amministrato c/c	**-1.619.856,99**	**-1.619.856,99**
Conti Correnti	-1.619.856,99	-1.619.856,99
Tot. Complessivo	**1.132.634,39**	**1.089.778,77**

Pertanto, il fatto che il 13.08.2018 il *CP_1* avesse dato mandato a *Par* di acquistare, per suo conto, quote del *Controparte_2* per **€ 240.000,00** nei termini che seguono:



ISIN	Descrizione	Quantità/Valore Nominale	PREZZO	DIVISA
IE00BD723468	PLURIMA TORO FUND	240.000		€

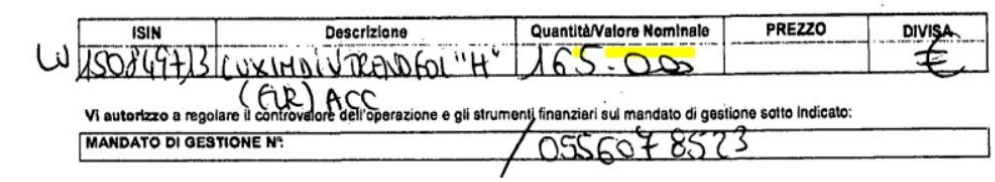
e di regolare il controvalore dell'operazione sulla gestione patrimoniale sotto riportata:



MANDATO DI GESTIONE N°: 40119560 / 0556078523

(ovvero sulla Gestione patrimoniale per cui è lite), consente di ricondurre la copertura di detta operazione al valore come sopra determinato della stessa Gestione patrimoniale.

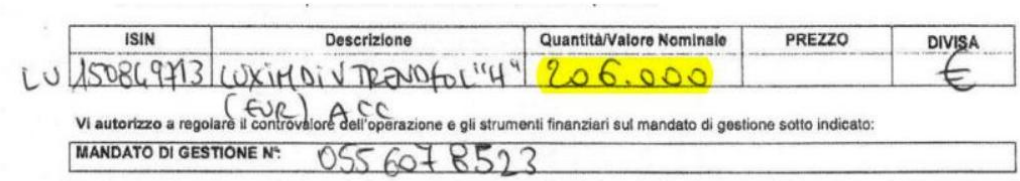
Lo stesso dicasi per l'acquisto in data 6 e 31.10.2018, (e quindi prima dell'ottenimento del *Parte_4* risalente al gennaio 2019) del LUXIM "H" (doc. 24 BG) rispettivamente per **€ 165.000,00** ed **€ 206.000,00** nominali:



ISIN	Descrizione	Quantità/Valore Nominale	PREZZO	DIVISA
LU1508647713	LUXIM DI V TRENDFOL "H" (EUR) ACC	165.000		€

Vi autorizzo a regolare il controvalore dell'operazione e gli strumenti finanziari sul mandato di gestione sotto indicato:

MANDATO DI GESTIONE N°: 0556078523



ISIN	Descrizione	Quantità/Valore Nominale	PREZZO	DIVISA
LU1508647713	LUXIM DI V TRENDFOL "4" (EUR) ACC	206.000		€

Vi autorizzo a regolare il controvalore dell'operazione e gli strumenti finanziari sul mandato di gestione sotto indicato:

MANDATO DI GESTIONE N°: 0556078523

Il mandato di gestione sopra indicato corrisponde infatti, a quello conferito al Dott. *Persona_1* e grazie ad esso è avvenuto l'acquisto delle quote del *[...] CP_2* .

Inoltre, gli importi di tali acquisti non risultano addebitati sul precedente conto corrente del *CP_1* come invece era accaduto per l'acquisto del Fondo Toro di € 500.000,00:

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento
IE00BDDY3G61	TORO FUND "A" (EUR)	A	100%	500000

☑ **ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN IT 05 R 03075 01603 CC8000573497

Presso la Filiale di BANCA GENERALI

né sul dossier titoli, in quanto confluiti nella gestione patrimoniale predetta, della cui esistenza e del cui collegamento col *Parte_4* non è dato dunque dubitare.

❖ Circa la **destinazione del "*Parte_4*" all'appianamento della situazione debitoria derivante dal finanziamento concesso da "Banca Leonardo",** si richiamano le considerazioni sopra svolte al riguardo, chiarendosi ancora una volta che l'avvenuta estinzione del saldo passivo del c/c n. [redacted] con l'importo di € 1.619.000,00 attinto dal *Parte_4*, non snatura il collegamento negoziale esistente tra quest'ultimo (peraltro alimentato ex novo nel giugno 2019 senza effetto novativo), il nuovo c/c n. [redacted] e la costituzione in pegno degli strumenti finanziari confluiti nella GP BG SOLUTION.

❖ Quanto all'**inesistenza di ipotesi di vendita abbinata** e nello specifico circa la qualificazione del c.d. "Credito Lombard" come operazione tripartita di vendita abbinata, composta dal conto corrente di appoggio (1) e da un fido in c/c a revoca (2) in cui l'ente finanziatore non si cura del reddito, né sui flussi di cassa del debitore per il rimborso, ma presta denaro a fronte della costituzione in pegno degli strumenti finanziari (3) depositati presso *Par*, quest'ultima sostiene che non esisterebbe alcuna gestione accesa in concomitanza con l'erogazione del *[...] Pt_4* del 2019, né alcun "pacchetto unitario" che sarebbe stato sottoscritto

Diritto del Risparmio

dal CP_1 che, ha, invece, stipulato separatamente (e a distanza di molti anni) un mandato di gestione (nel 2015) e l'affidamento Pt_2 (nel 2019).

Si richiamano al riguardo le valutazioni sopra espresse, rilevandosi, altresì, che il contratto di conto corrente, l'apertura del credito Pt_2 e la costituzione in pegno degli strumenti finanziari acquistati all'interno della gestione patrimoniale nonché l'aggiornamento della profilatura del CP_1 nel periodo 2018/2019, erano stati tutti conclusi in un arco temporale particolarmente ristretto, in collegamento funzionale tra loro.

Tra i vari rapporti è rilevabile un nesso economico particolarmente stretto, atteso che - pur essendo la gestione patrimoniale del 2015 riferita al Mandato Fiduciario n. [redacted] che prevedeva una linea di investimento bilanciata (doc. 22 Par) e la gestione patrimoniale BG SOLUTION TOP CLIENT, riferita al Mandato Fiduciario n. [redacted] – solo la seconda era collegata al Parte_4 , come dimostra il doc. 4 del CP_1 (Portafoglio al 10.04.2019) nei termini sopra riportati nel dettaglio.

Nel nuovo conto corrente (n. 9680) del CP_1 risulta addebitato un importo pressochè coincidente con quello del Parte_4 il quale figura anche nel rendiconto della gestione patrimoniale di cui ai docc. 4 e 4 bis del CP_1 Tale fido se inIzialmente era stato parzialmente destinato alla copertura del saldo passivo del c/c n. [redacted], con la sua implementazione, avvenuta successivamente senza alcun effetto novativo, era stato destinato all'acquisto dei vari strumenti finanziari, il provento dei quali avrebbe dovuto garantirne il rimborso alla chiusura della gestione (nonostante la dispersione del patrimonio del CP_1 .

Inoltre, il "Credito Lombard" pare configurarsi come un prodotto apparentemente difforme rispetto alle esigenze rappresentate dall'investitore nel questionario di cui al doc. 11 di parte convenuta in primo grado, sotto riprodotto, nel quale sarebbe stata rappresentata "media propensione al rischio" e "moderata crescita" in ordine all'ammontare investito:

Sezione B ADEGUATEZZA

→ **SITUAZIONE FINANZIARIA** ***(per ciascuno dei punti successivi barrare solamente una casella)***

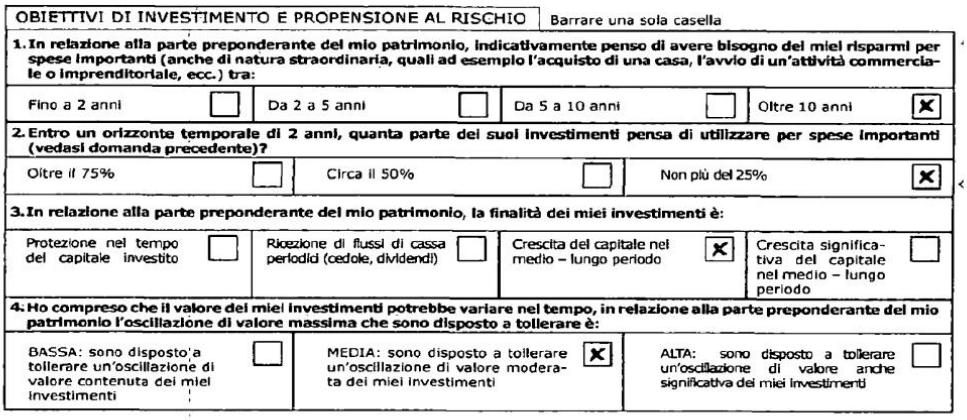
1. Le mie previsioni sulla dinamica dei miei redditi personali (e/o familiari) nei prossimi 5 anni sono:			
☐ Diminuzione	☐ Sostanziale costanza	■ Crescita moderata	☐ Forte crescita
2. La mia consistenza patrimoniale complessiva è:			
☐ Max 50.000 €	☐ Max 100.000 €	■ Max 250.000 €	☐ Oltre 250.000 €
3. I miei impegni finanziari mensili sono:			
■ Fino a 500 €	☐ Da 500 a 1.000 €	☐ Da 1.000 € a 2.000 €	☐ Da 2.000 € a 3.000 €
☐ Da 3.000 € a 4.000 €	☐ Da 4.000 € a 5.000 €	☐ Oltre € 5.000 (specificare l'importo) _____	
4. Il mio reddito netto annuo è:			
☐ Fino a 10.000 €	☐ Da 10.000 € a 50.000 €	■ Da 50.000 € a 100.000 €	☐ Oltre 100.000 €

→ **OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISCHIO** ***(per ciascuno dei punti successivi barrare solamente una casella)***

1. In relazione alla parte preponderante del mio patrimonio, indicativamente penso di avere bisogno dei miei risparmi tra:			
☐ Fino a 2 anni	☐ Da 2 a 5 anni	■ Da 5 a 10 anni	☐ Oltre 10 anni
2. In relazione alla parte preponderante del mio patrimonio, la finalità dei miei investimenti è:			
☐ Impiego temporaneo di liquidità	☐ protezione nel tempo del capitale investito e ricezione di flussi di cassa periodici (cedole, dividendi) anche contenuti, costanti e prevedibili	■ crescita del capitale nel medio – lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte	☐ crescita significativa del capitale nel medio – lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore
3. Ho compreso che il valore del mio portafoglio necessariamente oscillerà nel tempo, in relazione alla parte preponderante del mio patrimonio la mia propensione al rischio è:			
☐ **BASSA** – protezione del capitale nel tempo	■ **MEDIA** – potenziale crescita del capitale, limitando l'eventuale perdita in conto capitale	☐ **ALTA** – alte potenzialità di crescita del capitale con possibilità di sensibili oscillazioni e perdite in conto capitale	

Lo stesso dicasi per il questionario del 2018 (doc. 12 di *Par*):

SITUAZIONE FINANZIARIA	Barrare una sola casella		
1. Le mie previsioni sulla dinamica dei miei redditi personali (e/o familiari) nei prossimi 5 anni sono:			
Diminuzione ☐	Sostanziale costanza ☐	Crescita moderata ☐	Forte crescita ☒
2. La mia consistenza patrimoniale complessiva, comprensiva anche del patrimonio immobiliare, è:			
Max 50.000 € ☐	Da 50.000 € a 100.000 € ☐	Da 100.000 € a 250.000 € ☐	Da 250.000 € a 500.000 € ☐
Da 500.000 € a 1 milione € ☐	Da 1 milione € a 5 milioni € ☒	Oltre 5 milioni € ☐	
3. I miei impegni finanziari mensili (quali ad es. rate di finanziamenti, mutuo...) sono:			
Fino a 500 € ☒	Da 500 a 1.000 € ☐	Da 1.000 € a 2.000 € ☐	Da 2.000 € a 3.000 € ☐
Da 3.000 € a 4.000 € ☐	Da 4.000 € a 5.000 € ☐	Oltre € 5.000 (Specificare l'importo) _____ ☐	
4. Il mio reddito netto annuo è:			
Fino a 10.000 € ☐	Da 10.000 € a 50.000 € ☐	Da 50.000 € a 100.000 € ☒	Oltre 100.000 € ☐
5. Le principali fonti di alimentazione del mio reddito sono:			
Lavoro dipendente ☒	Lavoro autonomo ☐	Rendite immobiliari ☐	Rendite fondiarie ☐
Rendite finanziarie ☐	Pensione/vitalizio ☐	Altro (specificare) _____ ☐	
6. Le principali fonti di alimentazione del mio patrimonio complessivo sono:			
Redditi da lavoro autonomo ☐	Redditi da lavoro dipendente ☒	Redditi di impresa (inclusa impresa individuale) ☐	Redditi fondiari ☐
Redditi di capitale (inclusi redditi da quote societarie) ☐	Lascito/eredità/ donazione ☐	Redditi diversi (plusvalenze, premi, lotterie, indennità) ☐	
7. Di quante persone contribuisco al mantenimento?			
Una persona ☐	Due persone ☐	Tre o più persone ☐	Nessuna persona ☒



OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISCHIO	Barrare una sola casella		
1. In relazione alla parte preponderante del mio patrimonio, indicativamente penso di avere bisogno dei miei risparmi per spese importanti (anche di natura straordinaria, quali ad esempio l'acquisto di una casa, l'avvio di un'attività commerciale o imprenditoriale, ecc.) tra:			
Fino a 2 anni ☐	Da 2 a 5 anni ☐	Da 5 a 10 anni ☐	Oltre 10 anni ☒
2. Entro un orizzonte temporale di 2 anni, quanta parte dei suoi investimenti pensa di utilizzare per spese importanti (vedasi domanda precedente)?			
Oltre il 75% ☐	Circa il 50% ☐	Non più del 25% ☒	
3. In relazione alla parte preponderante del mio patrimonio, la finalità dei miei investimenti è:			
Protezione nel tempo del capitale investito ☐	Ricezione di flussi di cassa periodici (cedole, dividendi) ☐	Crescita del capitale nel medio – lungo periodo ☒	Crescita significativa del capitale nel medio – lungo periodo ☐
4. Ho compreso che il valore dei miei investimenti potrebbe variare nel tempo, in relazione alla parte preponderante del mio patrimonio l'oscillazione di valore massima che sono disposto a tollerare è:			
BASSA: sono disposto a tollerare un'oscillazione di valore contenuta dei miei investimenti ☐	MEDIA: sono disposto a tollerare un'oscillazione di valore moderata dei miei investimenti ☒	ALTA: sono disposto a tollerare un'oscillazione di valore anche significativa dei miei investimenti ☐	

Il *Parte_4* è inoltre caratterizzato da elevata leva finanziaria, implicante l'investimento di un ammontare di capitale esponenzialmente superiore rispetto all'apporto di mezzi propri, a ridotto rischio di perdite per la BANCA, garantita dai titoli costituiti in pegno e particolarmente oneroso per l'INVESTITORE, in ragione degli elevati costi di gestione riconnessi all'ammontare investito.

Su tale quadro negoziale, connotato da una rilevante sproporzione contrattuale ai danni del *CP_1* si innesta la misura sanzionatoria deliberata verso il consulente finanziario che ricopriva un ruolo determinante nella vendita del prodotto all'investitore, nelle more radiato dall'Albo. Una simile circostanza avvalorerebbe, d'altro canto, quanto sostenuto dall'APPELLANTE INCIDENTALE, nel lamentare il *deficit* informativo in ordine alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento, nonché al conflitto d'interessi da questi dedotto.

Non assume rilievo la circostanza, eccepita dalla *Pt_1* relativa alla mancata contestazione, da parte del *CP_1* di analoga operazione posta in essere presso Banca Leonardo, non potendo essa esonerare l'odierno APPELLANTE dagli obblighi su questo gravanti nell'offerta alla clientela di strumenti finanziari.

A fronte di obblighi informativi particolarmente rilevanti, riconnessi all'elevato effetto leva implicato dai più recenti rapporti intercorsi tra *Par* e l'INVESTITORE, in merito al rilievo per cui quest'ultimo non avrebbe specificamente individuato le informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di comunicargli, si evidenzia, in senso contrario, come l'APPELLATO abbia invece correttamente asserito di non essere stato adeguatamente informato in ordine alla possibilità di "*acquistare separatamente i componenti della vendita abbinata*", nonché in ordine al supposto conflitto d'interessi contestato al Consulente dott. *Persona_1* ed alla natura "*rischiosa*" dei titoli negoziati.

Pertanto, come correttamente affermato dal *CP_1* (che aveva censurato sia specifici rapporti intrattenuti con l'intermediario, sia la condotta da quest'ultimo tenuta nel complesso), ritiene il Collegio che *Par* abbia violato gli ulteriori oneri informativi derivanti dall'art. 44 Reg. Intermediari Consob, avendo la vendita abbinata senza alcuna informazione preventiva ai sensi di tale norma, rappresentato un'operazione sbilanciata, che implica il rimborso al *CP_1* del capitale investito, a fronte della legittima risoluzione del contratto.

❖ Quanto alla omessa considerazione dell'esito positivo dell'investimento Fondo Toro Classe A di € 500.000,00, rileva il Collegio che al 14.07.2021, considerando le ultime movimentazioni in essa avvenute al 6.05.2020, la gestione patrimoniale BG SOLUTION era la seguente:

GPF/GPM

Intest.	Prodotto/ N. Mandato	N. Rapporto	Data sott.	Data Ult. Mov.	Versato	Rimborsato	Flusso Netto di Prodotto	Data Rifer.	Controv.
1141500	BG SOLUTION TOP CLIENT (401195601)	8000556078521	04/06/15	06/05/20	2.742.501,42	2.300.551,61	441.949,81	06/05/20	0,00
TOTALE					**2.742.501,42**	**2.300.551,61**	**441.949,81**		**0,00**

Ciò sta a significare che a fronte di un capitale versato di € 2.742.501,42 e di un capitale rimborsato di € 2.300.551,61, si era registrata una perdita di € 441.949,81.

La complessiva posizione patrimoniale del *CP_1* (doc. 36) era, invece, la seguente:

Riepilogo di portafoglio

Posizione Patrimoniale

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Controvalore Valore di riscatto (Data Rif.)
Gestito	**421.780,59**	**0,00**
Fondi e SICAV	-20.169,22	0,00
Gestioni Patrimoniali	441.949,81	0,00
Amministrato Titoli	**212.626,86**	**0,00**
Titoli	212.626,86	0,00
Tot. Patrimoniale	**634.407,45**	**0,00**
Amministrato c/c	**0,00**	**0,00**
Conti Correnti	0,00	0,00
Tot. Complessivo	**634.407,45**	**0,00**

Tale estratto del prospetto contratti di cui al doc. 36 di *Par*, sempre al 14.07.2021, presuppone movimentazioni avvenute sino al 6.05.2020 e quindi può essere valutato in questa sede, stante il riferimento, ad opera di entrambe le parti, ai dati cristallizzati a tale ultima data, a fronte della richiesta, da parte del *CP_1* di chiusura della Gestione patrimoniale in argomento, in data 9.04.2020.

Tanto premesso, rileva il Collegio che relativamente al TORO FUND si era effettivamente generata una plusvalenza lorda di € 20.169,22, nei termini che seguono (doc. 36 – prospetto contratti al 14.07.2021):

Fondi e SICAV

Intest.	Prodotto/Divisa/ N. Contratto	N. Rapporto	Tipo Contr.	Data sott.	Data Ult. Mov.	Versato/ SWI	Rimbors./ SWO/Ced.	Flusso Netto di Prodotto	Numero Quote	Ultimo Prezzo	Data Quotaz.	Controv.
1141500	TORO FUND "A" (EUR) - Euro (43658)	8000134241399	PIC	10/08/18	31/01/20	500.000,00	520.169,22	-20.169,22	0,000	52,309	31/12/20	0,00
TOTALE						**500.000,00**	**520.169,22**	**-20.169,22**				**0,00**

Tale plusvalenza di € 20.169,22 al lordo delle imposte, risulta comunque, già detratta dalla GP, come risulta dal sopra indicato "Riepilogo di portafoglio".

Poiché invece la sentenza impugnata non ne ha dato atto, essendosi peraltro basata su valori al 1.01.2020, la stessa merita di essere riformata in punto di quantificazione dell'importo oggetto di condanna restitutoria.

❖ Quanto alla omessa considerazione degli esiti dell'investimento " *CP_2* *[...]* " del 13.08.2018 di **€ 240.000,00,** oggetto della pronuncia di risoluzione, *Par* deduce che esso è stato rimborsato tra il 2019 e il 2020 per un controvalore di € 178.382,40 e quindi con una perdita di € 61.617,60 mentre per quanto concerne l'investimento LUXIM del "6 e 31.10.2018" per complessivi **€ 371.000.00** *Par* sostiene che lo stesso avrebbe, invece, implicato, tra aprile 2019 e aprile 2020, rimborsi per € 346.465,84, con una perdita di € 24.534,10.

Par sostiene inoltre che dovrebbe essere detratto dall'importo netto della GP anche il **prelievo di € 75.000,00** effettuato dal *CP_1*

Ritiene il Collegio che il profilo di critica sia in parte fondato.

Dalla documentazione contabile emerge:

a) In relazione al titolo " *CP_2* ":

- dal file 19**b** un totale di acquisti di € 776.160,00, di cui, a pag. 222, quello del 17.08.2018 per € 240.000,00 ed alla stessa pagina, quello del 26.06.2018 per € 536.160,00;

- dal file 19**c**, a pag. 110, la vendita del 20.04.2020 per € 576.888,68.

Pertanto, la perdita di € 199.271,12 (776.160,00 - 576.888,68) è diversa dalla perdita di € 61.671,00, indicata da *Parte_1*

b) In relazione al titolo LUX IM DIV TREND FOL nel file di cui al doc. 19**b,** a pag. 247 è annotata "data operazione 8.10.2018" di acquisto per € 164.999,97, mentre a pag. 248 "data operazione 31.10.2018", di acquisto per € 205.999,97, il

tutto, per un totale di € 370.999,94 (somma arrotondata ad € 371.000,00), mentre nel file di cui al doc. 19**c** risultano le seguenti operazioni di vendita:

- a pag. 38, "12.4.2019 per euro 61.305,18"
- stessa pagina, "16.4.2019 per euro 88.726,62"
- stessa pagina, "24.04.2019 per euro 64.055,64"
- a pag. 99, "18.03.2020 per euro 65.445,63"
- a pag 114, "1.04.2020 per euro 66.932,77"

il tutto per complessivi € 346.465,84.

Pertanto, la differenza tra valore del titolo in questione al momento dell'acquisto ed al momento della vendita e, quindi, la perdita patita in relazione al medesimo è pari ad € 24.534,10 (371.000,00 - 346.465,84).

Ad ogni buon conto, anche se non è dato ricostruire la perdita del prodotto finanziario sopra indicato sub b), l'ammontare delle perdite patite dal *CP_1* in relazione agli investimenti predetti deve intendersi già compreso nell'importo del flusso netto della gestione, come determinato detratta la plusvalenza del Fondo Toro Classe A, né, dunque, il danno patito dal *CP_1* può ritenersi circoscritta alle perdite menzionate, dovendo aversi riguardo alla responsabilità di *Par* in merito alla GP e quindi a tutti gli acquisti avvenuti nell'ambito di essa che hanno registrato perdite.

Neppure il **prelievo di € 75.000,00** di cui al doc. 26 di *Par*, va detratto dall'ammontare del "flusso netto di prodotto", risultante dal "Riepilogo di portafoglio" al 14.07.2021 di cui al doc. 36 di *Par*, che di seguito si riproduce nuovamente:

Riepilogo di portafoglio

Posizione Patrimoniale

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Controvalore Valore di riscatto (Data Rif.)
Gestito	**421.780,59**	**0,00**
Fondi e SICAV	-20.169,22	0,00
Gestioni Patrimoniali	441.949,81	0,00
Amministrato Titoli	**212.626,86**	**0,00**
Titoli	212.626,86	0,00
Tot. Patrimoniale	**634.407,45**	**0,00**
Amministrato c/c	**0,00**	**0,00**
Conti Correnti	0,00	0,00
Tot. Complessivo	**634.407,45**	**0,00**

Lo stesso risulta, infatti, considerato dal rendiconto di gestione di cui al doc. 19c di *Par* nei termini che seguono:

Evoluzione del patrimonio	Da inizio periodo (01.01.2020)
Patrimonio iniziale	2.272.762,04
Conferimenti	0,00
Prelievi	75.000,00
Patrimonio a disposizione	**2.197.762,04**
Risultato al lordo dalle imposte	-448.438,43
Imposte liquidate	2.165,28
Patrimonio finale netto	**1.747.435,23**
Altri flussi di reddito (cedole, dividendi, interessi c/c)	1.259,77

Ne deriva che va restituito al *CP_1* valore del gestito di **€ 421.780,59** in luogo di quello oggetto di condanna di prime cure, con conseguente riforma anche sul punto della sentenza impugnata.

IV. La **quarta censura** alla sentenza impugnata è infondata.

Col quarto motivo di gravame *Par* denuncia l'errata valutazione delle risultanze di causa e l'errata applicazione delle norme, per avere il Tribunale errato nel ricondurre le operazioni "*Controparte_2*" del 13.08.2018 e "Luxim H" del 6 e 31.10.2018, ai contratti quadro del 29 aprile 2014, in quanto, all'opposto:

- tali operazioni sarebbero qualificabili come mere "istruzioni operative" impartite dal CP_1 nell'ambito della gestione patrimoniale del 2015 e non sarebbero, pertanto suscettibili di risoluzione per violazione di doveri informativi e gravanti sull'intermediario;

- le contestate violazioni dei doveri informativi, comunque, non presenterebbero, sotto una diversa prospettiva, entità tale da poter integrare un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza.

Parte_1 sostiene, poi, che:

- avendo avuto tali operazioni ad oggetto quote di fondi, essa non sarebbe qualificabile come controparte contrattuale del CP_1 non potendo, dunque, essere destinataria di una pronuncia di risoluzione o di una condanna restitutoria, essendo stati i relativi contratti conclusi con le Contr e non essendo stata essa la percettrice finale delle somme conferite, essendo ai sensi dell'art. 2033 c.c., passivamente legittimata in relazione alla domanda restitutoria soltanto il soggetto che abbia ricevuto la somma che si assuma non dovuta (non avendo, al contrario, essa percepito le somme conferite);

- il Tribunale non avrebbe potuto affermare la responsabilità contrattuale e pronunciare la risoluzione del contratto, in quanto le violazioni contestate sarebbero relative ad obblighi precedenti o contestuali alla stipula, potendo al più determinare una responsabilità precontrattuale;

- la pronuncia di risoluzione non sarebbe potuta intervenire anche in ragione dell'avvenuta chiusura dei contratti di investimento, non risultando dunque presente, alla data della sentenza, alcun contratto di cui dichiarare la risoluzione.

La Pt_1 afferma, poi:

- che i suddetti investimenti non avrebbero generato perdite, avendo prodotto rimborsi per complessivi € 524.848,24 (doc. 19c), a fronte di perdite per € 462.210,43;

- di aver dimostrato di aver correttamente informato il CP_1 che avrebbe espressamente dichiarato di avere ricevuto il prospetto di offerta e la nota di sintesi e che avrebbe già effettuato investimenti aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari oggetto della pronuncia gravata, dovendosi, dunque, ritenere che egli fosse stato dovutamente informato sulle caratteristiche degli investimenti effettuati;

- che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare il nesso causale tra il presunto inadempimento degli oneri informativi e le scelte di investimento compiute dal CP_1

- che la sentenza sarebbe errata nell'esentare il CP_1 dal restituire, in luogo dei titoli, il controvalore nelle more ottenuto dal loro rimborso, che sarebbe pari ad € 524.848,24, in quanto una simile conclusione determinerebbe un ingiustificato arricchimento in favore dell'INVESTITORE.

Ciò posto, richiamate le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede, a giudizio della Corte, il Tribunale ha correttamente ascritto a Par, quale intermediaria, in relazione alle operazioni oggetto del motivo di gravame, la violazione dei doveri informativi su di essa gravanti e pronunciato la risoluzione degli ordini di acquisto oggetto di contestazione, atteso che:

- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata, posto che "*quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo*

la disciplina di cui all'art. 2038 c.c." (Cass. *Sez.* 1 - ***Ordinanza*** *n.* 11239 *del* 29/04/2025);

- la doglianza attinente alla supposta non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale risulta del pari infondata, in ragione del valore dell'investimento in esame e dalla rilevanza delle violazioni contestate;

- in ordine all'inadeguatezza delle dichiarazioni sottoscritte dal *CP_1* con riferimento alla ricezione di adeguate informazioni e del Prospetto di Offerta corredato da Nota di Sintesi, il Tribunale ha correttamente rilevato la rispondenza di tali documenti a moduli "standard", senza, tuttavia, contenere alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva cognizione di rischi e caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass. n. 29616/2022) di vendita abbinata. D'altro canto, anche l'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, nel radiare il Dott. *Persona_1* ne ha rilevato la condotta non conforme agli obblighi di trasparenza connaturati all'attività da lui svolta, consentendo di propendere per ritenere ricorrenti, anche con riguardo al caso in esame, le violazioni a lui contestate;

- come correttamente evidenziato dal *CP_1* non assume rilievo né può integrare una adeguata prova contraria da parte della *Pt_1* il fatto che egli avesse in precedenza, svolto operazioni di investimento analogamente rischiose rispetto a quelle contestate, essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata nell'affermare che la precedente o contestuale condotta di investimento non possa esonerare dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, in ordine alla specifica operazione compiuta (cfr. Cass. Sentenza n 18153/2020 ed altre);

- per quanto concerne il contratto quadro, non allegato in giudizio si richiamano le considerazioni già sopra svolte circa la sua irrilevanza ai fini della decisione, nonostante sia stato considerato dal Tribunale;

- il motivo è infondato anche laddove Par afferma che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione delle operazioni "Plurima Toro Fund" e "Luxim H", in ragione dell'avvenuta chiusura dei relativi investimenti, ove si consideri che, pur essendo i singoli contratti già cessati alla data della domanda, sussisteva comunque un interesse del CP_1 alla pronuncia di risoluzione, dichiarata in quanto ritenuta implicitamente proposta, a fronte della persistenza l'interesse del medesimo ad agire in relazione agli obblighi restitutori gravanti sull'intermediario, essendo configurabile l'inadempimento in capo a Par ai propri obblighi informativi anche durante la gestione patrimoniale.

La risoluzione per inadempimento dell'intermediario produce infatti, nei rapporti tra le parti, gli effetti retroattivi previsti dall'art. 1458 c.c., con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite ed in ossequio a tale principio è stata pronunciata la condanna di BG alla restituzione della differenza tra capitale investito e capitale esistente al maggio 2020.

In punto *quantum debeatur,* si richiamano le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.

Per il resto si osserva che i pretesi rimborsi per complessivi € 524.848,24, a fronte di perdite per € 462.210,43 non risultano documentati, stando anche soltanto alle considerazioni sopra svolte in ordine ai flussi del Plurima Toro Fund e del LUXIM H che non hanno generato plusvalenze.

Par non ha neppure indicato quali titoli avrebbero generato plusvalenze per complessivi € 524.848,24, essendosi limitata solo a fare riferimento ai rendiconti di gestione.

L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO

Il gravame in commento è affidato dal CP_1 ai seguenti motivi:

A. Sull'omessa pronuncia e/o comunque sull'omesso rilievo - anche officioso - della nullità/inefficacia ex art. 1322 c.c. dell'operazione bancaria e finanziaria, nel suo complesso "operazione lombard" e dei rapporti intercorsi tra le parti per immeritevolezza degli interessi negoziali – sull'omesso rilievo del collegamento funzionale e negoziale tra i rapporti bancari e finanziari con lui intercorsi;

B. Sulla omessa pronuncia e/o comunque sul mancato riconoscimento del lucro cessante – sul quantum della condanna risarcitoria imposta a *Parte_1* *[...]*

C. Sulla correzione dell'errore materiale nella risoluzione di un unico contratto di investimento – in ogni caso sulla contraddizione tra motivazione e dispositivo – omessa risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e da lui contestati;

D. In subordine: sulla riproposizione e reiterazione ex art. 346 c.p.c. di tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate nel primo grado di giudizio – sulla reiterazione della domanda di accertamento di inadempimento della banca per la mancata vendita anticipata dei titoli in garanzia " *Pt_2* e la violazione degli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1375, 2790 e 2795 c.c.

Il Collegio osserva quanto segue.

Sub A) Correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di nullità avendo ritenuto violate norme di comportamento, anche se la motivazione va corretta nei termini che seguono.

Infatti, anche a voler ravvisare tra il *Parte_4* e la BG SOLUTION TOP CLIENT un collegamento negoziale, per il quale sono richiesti un elemento oggettivo, cioè il perseguimento di un unico risultato economico ed un elemento soggettivo e cioè la volontà delle parti di coordinare i contratti, non è dato ravvisare per ciò solo un interesse non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., il quale va ravvisato al momento della stipula e non certo secondo l'esito della gestione patrimoniale.

Sub B) Con la seconda censura incidentale il CP_1 denuncia l'omessa pronuncia e/o comunque il mancato riconoscimento del lucro cessante – sul quantum della condanna risarcitoria imposta a Parte_1 asserendo di aver precisato nel corso del giudizio in forza della propria perizia di parte, il proprio credito risarcitorio - originariamente quantificato in citazione in misura pari ad € 462.210,43 - in € 538.497,79. Infatti, a suoi dire, Par nel violare il *benchmark* della gestione (così come tecnicamente ricostruito alle pagg. 22 e ss. della relazione tecnica esibita in atti, - cfr. suo doc. 15) e, quindi, le istruzioni da lui impartite e gli obblighi contrattuali e di legge assunti, gli avrebbe precluso di ottenere il giovamento che avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.

La censura è inammissibile e comunque infondata, in ragione del fatto che il primo giudice ha condannato Par alla restituzione delle somme investite e non anche al risarcimento del danno, in ordine al quale soltanto può configurarsi un lucro cessante ed al riguardo l'APPELLANTE INCIDENTALE nulla ha osservato.

Ad ogni buon conto, anche a voler considerare di natura risarcitoria la pronuncia di condanna, in quanto corrispondente alla domanda proposta dal CP_1 in citazione e dal medesimo anche così qualificata, le allegazioni effettuate in questa sede basate sulla consulenza tecnica di parte risultano tardive.

Pertanto non vi è allegazione di come il CP_1 qualora non avesse perso il capitale investito oggetto della Gestione patrimoniale di cui trattasi, lo avrebbe investito, né tantomeno che ne avrebbe lucrato, ove si consideri che la relazione di parte sugli investimenti effettuati non può valere ad integrare il *thema decidendum* come cristallizzatosi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.

In altri termini è il *thema probandum* che deve conformarsi a quello *decidendum* e, pertanto, le allegazioni effettuate dal CP_1 in sede di seconda memoria ex art.

183 c.p.c. sulla quantificazione del lucro cessante riconducibile ai risultati della consulenza tecnica di parte sono tardive.

Peraltro, l'allegazione dei fatti deve avvenire nell'atto processuale e non con rimando al contenuto di un documento e ciò al fine di favorire una compiuta contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Sub C) la terza critica incidentale alla sentenza impugnata – (Sulla correzione dell'errore materiale nella risoluzione di un unico contratto di investimento – in ogni caso sulla contraddizione tra motivazione e dispositivo – omessa risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e da lui contestati) è fondata.

Come già evidenziato, il Tribunale nonostante abbia considerato in motivazione l'investimento Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018) laddove ha argomentato che "*le sole informazioni contenute nel documento rilasciato dal funzionario della banca incaricato dal cliente-investitore di dare esecuzione all'ordine di acquisto degli strumenti finanziari rappresentati* Controparte_2 *(in data 13.8.2018) e Luxim "H" (in data 6 e 31.10.2018) risultano carenti in ordine al "rischio specifico" insito negli stessi",* non ha fatto riferimento al medesimo nel dispositivo.

Tuttavia, ciò costituisce una mera omissione, emendabile come in dispositivo, essendo chiaro l'intento del decidente di pronunciare la risoluzione anche di tale contratto di acquisto, sul presupposto dell'avvenuta chiusura della BG SOLUTION mal gestita, su richiesta del CP_1 come da doc. 39.

Sub D) Sulla censura articolata dal CP_1 con cui si denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1375, 2790 e 2795 c.c. oltre a riproporsi ex art. 346 c.p.c. tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate nel primo grado di giudizio, compresa la domanda di accertamento dell'inadempimento di Par per la mancata vendita anticipata dei titoli in garanzia " Pt_2 , non vi è luogo a provvedere in quanto formulata in via subordinata.

Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello incidentale condizionato, la sentenza di prime cure va, dunque, soltanto corretta, nel senso che dopo la dicitura "*di cui all'ordine* Controparte_2 *del 13.8.2018*" e prima di quella "*per grave inadempimento…*" deve aggiungersi la seguente: "e di cui all'ordine *e* Luxim "H" in data 6 e 31.10.2018".

SULLE SPESE DI LITE

In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede le parti reciprocamente soccombenti e prevalentemente vittorioso il CP_1 le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere compensate per metà e per il resto essere poste a carico di Parte_1 nella misura liquidata nella sentenza impugnata, quelle di primo grado, non essendo stato interposto appello sulla relativa quantificazione e come in dispositivo, quelle del presente grado di giudizio, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.

Va considerato, infatti, che «*in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.*» (Cass. S.U. sentenza n. 32061/2022).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni

contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* e sull'appello incidentale condizionato proposto da quest'ultimo, avverso la sentenza n.[redacted] emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 12/03/2024, così provvede:

1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo oggetto della condanna restitutoria dell'APPELLANTE ad € 421.780,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

2. RESPINGE per il resto l'appello principale;

3. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale condizionato e per l'effetto dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte non riformata, nel senso che dopo la dicitura "*di cui all'ordine* *Controparte_2* *del 13.8.2018*" e prima di quella "*per grave inadempimento*…" deve aggiungersi la seguente: "e di cui all'ordine Luxim "H" in data 6 e 31.10.2018";

4. RESPINGE per il resto l'appello incidentale condizionato;

5. DICHIARA le spese del doppio grado del giudizio compensate per metà e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione in favore del *CP_1*

- della restante parte delle spese del primo grado di giudizio come liquidate nella sentenza impugnata;

- della restante parte delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano per l'intero, in €[redacted], per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.

Firenze, camera di consiglio del 24.10.2026

Il Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Anna Primavera

DR Diritto del Risparmio

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.